



Casa & Famiglia

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER L'ABITAZIONE E IL PATRIMONIO.

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

Il presente Set Informativo, composto da:

- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
 - Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CASA E FAMIGLIA *FULL*

**Mod. MULTI57221
Ed. 07/2019**

CONTATTI UTILI



	CONTATTO
ASSISTENZA - BLUE ASSISTANCE – 24 ore - 7 giorni su 7	800 042 042
SERVIZIO CLIENTI – BENVENUTI IN ITALIANA – lun - sab 8-20	800 101 313
SERVIZIO ARAGTEL – lun - gio: 9-13 / 14-17; ven: 9 - 13	800 508 008

AREA RISERVATA



All'indirizzo www.italiana.it è possibile accedere all'Area Riservata per consultare il dettaglio delle polizze e tenere sotto controllo le scadenze.
È possibile consultare tale Area anche tramite l'App Italiana Mobile.
L'accesso è gratuito previa la registrazione.

INTRODUZIONE

Casa & Famiglia contiene garanzie assicurative per far fronte agli eventi che possono compromettere la sicurezza della tua casa e della tua famiglia.

Le garanzie sono raccolte in sezioni all'interno delle quali è possibile effettuare delle scelte di copertura nonché attivare garanzie facoltative.

Sezione Incendio e complementari contiene le garanzie per i danni che possono subire la casa e il suo arredamento provocati da incendio ma anche da altre cause quali ad esempio il fulmine, l'esplosione, l'urto di un veicolo. Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative: Eventi socio-politici, Eventi atmosferici, Fenomeno elettrico, Spargimenti di acqua, Ricerca del guasto in seguito a spargimento dell'acqua, Impianti fotovoltaici – solari termici.

Sezione Furto contiene le garanzie per i danni da furto e da rapina avvenuti nella propria casa. Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti Condizioni Facoltative: Scippo, Impianti fotovoltaici – solari termici, Guasti ladri al fabbricato, Bed & Breakfast – Furto beni dei clienti, Rimborso spese infortuni da scippo/rapina.

Sezione Cristalli contiene le garanzie per i danni di rottura di lastre di cristallo, vetro, specchio, ecc. che fanno parte del fabbricato e del suo arredo.

Sezione Responsabilità civile verso terzi contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che potrebbero derivare se tu o la tua famiglia provocate danni ad altri. Sono previste diverse formule di garanzia le cui principali sono: garanzia Capofamiglia, che riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata; garanzia Proprietà di fabbricati, che riguarda la responsabilità civile originata dall'essere proprietario di un fabbricato.

Sezione Tutela legale garantisce le spese che puoi sostenere per l'assistenza di un legale a tutela dei tuoi interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata, il lavoro dipendente e l'abitazione. È suddivisa in diverse garanzie, le principali sono: Garanzia Silver: ti tutela in alcuni tipi di controversie che riguardano la vita privata quali, ad esempio, la difesa in un procedimento penale; Garanzia Gold: ti tutela sia per le controversie previste dalla garanzia Silver che per altre tipologie riguardanti la vita privata quali, ad esempio, le controversie di natura contrattuale, quelle contro Enti pubblici, le opposizioni a sanzioni amministrative.

Sezione Autosufficienza opera qualora un componente del nucleo familiare assicurato diventi non autosufficiente. La garanzia prevede la corresponsione di un capitale o la fruizione di prestazioni di assistenza.

Sezione Assistenza contiene garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica quali, ad esempio, l'invio di un tecnico specializzato (fabbro, falegname, vetraio) o di una collaboratrice domestica. È suddivisa in 4 garanzie a tutele crescenti: Assistenza rischio ladri, Assistenza manutenzione fabbricato, Assistenza silver, Assistenza gold.



Controlla i box di consultazione che troverai all'interno delle condizioni assicurative: ti indicheranno gli aspetti più salienti, le precisazioni utili sul contratto e spiegazioni di temi complessi.

Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della polizza è quindi sempre necessario fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

INDICE

GLOSSARIO	6
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	16
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	16
 2 DURATA DELLA COPERTURA	16
 3 DISDETTA E RECESSO	17
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	18
 5 ALTRE INFORMAZIONI	19
SEZIONE INCENDIO E COMPLEMENTARI	20
 6 CHE COSA POSSO ASSICURARE	20
 7 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	30
 8 CHE COSA NON È ASSICURATO	31
 9 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	31
 10 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	36
SEZIONE FURTO	41
 11 CHE COSA POSSO ASSICURARE	41
 12 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	46
 13 CHE COSA NON È ASSICURATO	49
 14 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	50
 15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	53
SEZIONE CRISTALLI	58
 16 CHE COSA POSSO ASSICURARE	58
 17 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	59
 18 CHE COSA NON È ASSICURATO	59
 19 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	59
 20 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	60

INDICE

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.....	63
 21 CHE COSA POSSO ASSICURARE	63
 22 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	71
 23 CHE COSA NON È ASSICURATO	71
 24 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	73
 25 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	75
SEZIONE TUTELA LEGALE	76
 26 CHE COSA POSSO ASSICURARE	76
 27 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	81
 28 CHE COSA NON È ASSICURATO	83
 29 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	84
 30 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	84
SEZIONE AUTOSUFFICIENZA	86
 31 CHE COSA POSSO ASSICURARE	86
 32 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	87
 33 CHE COSA NON È ASSICURATO	88
 34 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	89
 35 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	89
SEZIONE ASSISTENZA	92
 36 CHE COSA POSSO ASSICURARE	92
 37 COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	97
 38 CHE COSA NON È ASSICURATO	97
 39 TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	98
 40 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	100

LEGENDA



CHE COSA POSSO ASSICURARE

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle differenti coperture presenti in polizza. Ricordati che le garanzie acquistate saranno indicate nella scheda di polizza.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Questo capitolo descrive il funzionamento di alcune garanzie indicando ad esempio l'ambito di copertura ed eventuali limitazioni dello stesso nonché i periodi all'interno del quale alcune garanzie non operano.



CHE COSA NON È ASSICURATO

Qui trovi le informazioni su quali persone o su quali beni non risultano assicurabili e su quali eventi sono esclusi dalla presente polizza.



TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Riepiloga per ogni singola garanzia i limiti di indennizzo, le franchigie ed eventuale regole di abbinamento tra differenti garanzie.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fornisce informazioni sulla procedura da intraprendere in caso di evento coperto dalla presente polizza. Indica i contatti a cui fare riferimento nonché la documentazione da consegnare e le tempistiche di accertamento del sinistro nonché di liquidazione dell'indennizzo.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

In questo capitolo sono riportati gli obblighi e gli adempimenti che derivano al contraente/assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



DURATA DELLA COPERTURA

Qui trovi le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto.



DISDETTA E RECESSO

In questo capitolo puoi reperire le informazioni sulle modalità di scioglimento del contratto.



INFORMAZIONI SUL PREMIO

Qui trovi le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei premi.



ALTRE INFORMAZIONI

Qui sono riportate tutte le informazioni presenti nella Sezione "Norme comuni a tutte le garanzie" non indicate nei capitoli precedenti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grigio devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito.
Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ALBERI AD ALTO FUSTO

Alberi caratterizzati da almeno uno dei seguenti requisiti:

- un fusto di altezza pari o superiore a tre metri;
- altezza complessiva dal suolo (compresa la parte ramificata) pari o superiore a otto metri.

ANIMALI DOMESTICI

Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:

- cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione;
- cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;
- altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di Legge.

Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'Assicurato possegga o utilizzi nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

ANNO/PERIODO DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE

Anno oppure periodo (es. "dal 1960 al 1969") in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione del fabbricato. Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del fabbricato con integrale rifacimento delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Personal computer, notebook, tablet, smartphone, fax, apparecchiature per la domotica, apparecchiature fonostereofoniche (ad es. impianti stereofonici, riproduttori musicali portatili, televisori, decoder, modem, videocamere e fotocamere, console per videogiochi, lettori dvd o blu-ray), e loro accessori.

ASSICURATO

La persona protetta dall'assicurazione. Resta inteso che:

- il soggetto assicurato può variare a seconda delle Sezioni della polizza;
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che la Società si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, commessi da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

ATTO CONCLUSIVO DI PERIZIA

Documento predisposto dalla Società che recepisce l'esito finale delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti; attesta sia l'ammontare dell'indennizzo computato a termini contrattuali sia il complessivo dell'accertamento tecnico riguardante l'operatività della polizza. Tale documento viene sottoscritto dal perito e dal Contraente (o soggetto da lui designato).

ATTO DI NOMINA

Documento predisposto dalla Società che statuisce la nomina del perito della Società, del perito del Contraente e dell'eventuale terzo perito nei casi in cui le Parti si avvalgano della procedura di cui agli artt. 10.3, 15.3, 20.3 "Procedura per la valutazione del danno".

BED & BREAKFAST

Servizio di alloggio e prima colazione offerto dal Contraente e dal suo nucleo familiare, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

BENI ASSICURATI

Fabbricato e contenuto, anche se di proprietà di terzi.

Gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici fanno parte dei beni assicurati solo se indicati sulla scheda di polizza. Relativamente alla sola Sezione Furto ed esclusivamente qualora il Contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (descritta all'art. 12.1.C "Forma di assicurazione") si precisa che i preziosi, i valori, le raccolte e collezioni fanno parte dei beni assicurati solo se indicati sulla scheda di polizza.

BENI DEI CLIENTI

L'insieme degli oggetti di uso personale di proprietà o in possesso del cliente del Bed & Breakfast e che il cliente stesso porta all'interno dei locali del fabbricato in cui è prestato il servizio.

BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture.

È compreso il box auto separato dall'abitazione assicurata, facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate agli artt. 6.4, 11.3, 16.2, 21.10, 36.5 "Caratteristiche del fabbricato", purché destinato esclusivamente ad uso del Contraente o del suo nucleo familiare.

CARTELLA CLINICA

Documento ufficiale ed atto pubblico redatto durante il ricovero, contenente le generalità dell'Assicurato, l'anamnesi patologica prossima e remota, il percorso diagnostico/terapeutico effettuato, gli esami e il diario clinico nonché la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di BLUE ASSISTANCE S.p.A., società di servizi facente parte del Reale Group.

La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza; fornisce inoltre al Contraente indicazioni riguardanti l'attivazione del servizio di monitoraggio frodi creditizie fornito dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie.

CONTENUTO

Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt'uno con l'abitazione nonché quanto serve per uso domestico, personale o per l'eventuale studio o ufficio predetto, anche se riposto in pertinenze del fabbricato stesso non comunicanti con i locali di abitazione. È compreso il contenuto (come da definizione) del box auto. Sono compresi i ciclomotori a due ruote (escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi, sempreché sul Fabbricato non sia prestata, con la presente polizza, la garanzia di cui alla Sezione Incendio e complementari, gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura o destinazione.

Se l'Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.

Fanno normalmente parte del contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni.

Limitatamente alla Sezione Furto, qualora il Contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sulla scheda di polizza) non rientrano nella definizione di contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni, che sono invece assicurabili con voci e somme assicurate specifiche.

In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, i beni dei clienti.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza. Il Contraente e l'Assicurato possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

COSE

Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli animali.

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti all'Assicurato:

- dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni assicurati colpiti da un sinistro;
- dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un sinistro.

DAY HOSPITAL / DAY SURGERY

Struttura sanitaria autorizzata avente posti letto per degenza diurna, che eroga terapie mediche (day hospital) o prestazioni chirurgiche (day surgery) eseguite da medici chirurghi specialisti con redazione di cartella clinica.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni, preziosi e valori, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato e i suoi familiari sia verso altre persone per costringere l'Assicurato e i suoi familiari a consegnare beni, preziosi e valori.

FABBRICATO

Fabbricato indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quanto riportato sulla scheda di polizza.

Il fabbricato comprende (per l'intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie), antenne radio telericeventi e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Non rientrano nella definizione di fabbricato l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. Sono compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al fabbricato.

FRANCHIGIA

Parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa sull'ammontare del danno, che rimane a carico dell'Assicurato.



Esempio di applicazione della franchigia

- Franchigia = € 100
- Danno = € 750
- Danno indennizzato all'Assicurato = € 650

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

Tale particolare abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sia su cose che siano indosso all'Assicurato, sia su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

FURTO DI IDENTITÀ

Sottrazione ed utilizzo illecito di dati personali del Contraente (quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, riferimenti del conto corrente bancario o postale, riferimenti di bancomat o carte di credito) finalizzato all'acquisizione di beni o servizi contro la sua volontà (mediante, ad esempio, richiesta di finanziamenti, apertura di conti correnti, accensione di mutui).

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni assicurati al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas. Non rientrano nella definizione di lastre gli schermi di telefoni, cellulari, palmari, smartphone, tablet, personal computer.

LIMITE DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO

Importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Se precisato, nell'ambito di alcune Sezioni della polizza e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.



Esempio di applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo/risarcimento

Limite di indennizzo/risarcimento = € 1.500 insieme a scoperto = 10% con il minimo di € 100;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato = € 650 ($750 - \text{scoperto minimo di € 100} = € 650$) poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 100; non opera il limite di indennizzo/risarcimento
- danno 2 = € 1.600; danno indennizzato all'Assicurato = € 1.440 ($1.600 - 10\% = € 1.440$) poiché prevale lo scoperto in percentuale rispetto al minimo di € 100; non opera il limite di indennizzo/risarcimento
- danno 3 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 1.500 poiché opera dapprima lo scoperto del 10% ($2.500 - 10\% = € 2.250$) e successivamente il limite di indennizzo/risarcimento (€ 1.500).

MALATTIA

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

MALFORMAZIONI – DIFETTI FISICI

Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticata prima della stipulazione della polizza.

MASSIMALE

Somma complessiva massima fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, indicata sulla scheda di polizza.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

Per la Sezione Autosufficienza: coniuge, convivente more uxorio e figli conviventi con il Contraente, come risultante da certificato anagrafico di stato di famiglia.

OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

PARTI

Il Contraente e la Società.

PERDITE PECUNIARIE

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che integrano e comprovano l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. Non rientrano nella definizione di preziosi gli orologi da polso o da tasca.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale, che trova invece applicazione nella forma di assicurazione a valore intero.



Esempio di applicazione della garanzia in presenza della Forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto

Somma assicurata per il contenuto dell'abitazione = € 20.000

Valore effettivo del contenuto dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal contenuto = € 25.000

Danno indennizzato all'Assicurato = € 20.000 (pari alla Somma assicurata)

Con la Forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, che non prevede la Regola Proporzionale, è possibile decidere liberamente la somma assicurata; l'indennizzo non potrà però superarla anche se il danno risultasse maggiore.

QUALITÀ DELLE FINITURE

La qualità delle finiture del fabbricato è così classificabile:

- Finiture di base, popolari: fabbricato con finiture interne e utilizzo materiali di modesta qualità;
- Finiture normali: fabbricato con finiture interne e utilizzo materiali di qualità ordinaria;
- Finiture di lusso, particolari d'epoca: fabbricato con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori. Può contenere elementi architettonici/artistici di pregio.
- Dimora storica, attico: fabbricato dichiarato "bene culturale" a sensi di legge oppure con finiture interne molto accurate e utilizzo materiali tecnologicamente e qualitativamente superiori posto all'ultimo piano abitabile di un edificio.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle garanzie a Valore intero, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni assicurati deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni assicurati stessi.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.



Esempio di applicazione della regola proporzionale

- Somma assicurata per il fabbricato (indicata sulla scheda di polizza) = € 200.000
 - Valore effettivo del fabbricato stimato in fase di liquidazione del danno = € 250.000
 - Danno subito dal fabbricato = € 10.000
 - Danno indennizzato all'Assicurato = € 9.600 riducendo l'indennizzo in proporzione al rapporto fra la somma assicurata aumentata del 20% ($€ 200.000 + 20\% = 240.000$) e il valore effettivo del fabbricato (€ 250.000)
- Vedere anche gli artt. 10.7 e 15.7 "Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale"

RESIDENZA

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'Assicurato ha stabilito la dimora abituale.

RICOVERO

Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento o in day hospital/day surgery.

SCHEDE DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell'assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. MULTI57220).

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.



Esempio di applicazione dello scoperto

Scoperto = 10% con il minimo di € 200;

- danno 1 = € 750; danno indennizzato all'Assicurato = € 550 poiché rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto minimo di € 200
- danno 2 = € 2.500; danno indennizzato all'Assicurato = € 2.250 poiché rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno (€ 250)

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.

SERRAMENTI

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel fabbricato (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per la Sezione Tutela Legale il verificarsi di una controversia e/o di un giudizio penale per i quali è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

Italiana Assicurazioni S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sulla scheda di polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo o processuali che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- in un giudizio civile sono pagate dalle Parti per lo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

STRUTTURA SANITARIA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital/day surgery, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera.

Poliambulatorio medico, centro diagnostico autorizzato.

Non rientrano nella definizione di strutture sanitarie gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche ed estetiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.

SUPERFICIE IN MQ

La superficie complessiva del fabbricato, espressa in metri quadri, comprensiva di balconi e terrazzi coperti, mansarde, garage.

TIPO DI FABBRICATO

Il tipo di fabbricato è così classificabile:

- Villa o abitazione monofamiliare: il fabbricato non ha muri in comune con altre abitazioni;
- Villa plurifamiliare: il fabbricato è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno;
- Condominio o abitazione plurifamiliare in centro storico: il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato entro il centro storico della città;
- Condominio o abitazione plurifamiliare non in centro storico: il fabbricato fa parte di un condominio (o comunque di un edificio con più appartamenti) situato all'esterno del centro storico della città.

TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE

Sottrazione di denaro dell'Assicurato mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.

Non sono comunque considerati truffa tra le mura domestiche gli eventi:

- che non comportino una sottrazione di denaro contante contestuale all'esecuzione dell'artificio o del raggiri;
- che comportino da parte dell'Assicurato l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

VALORE A NUOVO

Per il fabbricato, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato) e gli oneri fiscali se detraibili.

Per il contenuto, i beni dei clienti e le lastre: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il fabbricato, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area (su cui insiste il fabbricato) nonché gli oneri fiscali se detraibili.

Per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati secondo quanto previsto agli artt. 7.1.B, 12.1.B "Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.



Esempio di applicazione della garanzia in presenza della Forma di assicurazione a Valore Intero

Somma assicurata per il contenuto dell'abitazione = A) € 40.000; B) € 20.000

Valore effettivo del contenuto dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal contenuto = € 10.000

Danno indennizzato all'Assicurato:

- caso A) = € 10.000. L'indennizzo non subisce riduzione in quanto la somma assicurata è pari al valore effettivo del contenuto. Non si applica quindi la Regola proporzionale.
- caso B) = € 6.000. L'indennizzo si riduce in proporzione al rapporto fra la somma assicurata aumentata del 20% ($€ 20.000 + 20\% = 24.000$) e il valore effettivo del contenuto ($€ 25.000$)

Esempio di applicazione della garanzia confrontando le Forme di assicurazione a Primo Rischio Assoluto / Valore intero

Somma assicurata per il contenuto dell'abitazione = € 20.000

Valore effettivo del contenuto dell'abitazione stimato in fase di liquidazione del danno = € 40.000

Danno subito dal contenuto = € 10.000

Danno indennizzato all'Assicurato:

- = € 10.000 se si è scelto di assicurare il contenuto con la forma "Primo rischio assoluto"
- = € 6.000 se si è scelto di assicurare il contenuto con la forma "Valore Intero"

Con la Forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, che non prevede la Regola Proporzionale, è possibile decidere liberamente la somma assicurata.

Scegliendo la Forma di assicurazione a Valore Intero è invece necessario che la somma assicurata corrisponda sempre al valore effettivo dei beni assicurati per non incorrere nella riduzione proporzionale dell'indennizzo (vedere anche l'esempio di applicazione nella definizione di regola proporzionale).

A parità di somma assicurata il costo della forma a "Primo rischio assoluto" è superiore a quello della forma a "Valore intero".

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

VERBALE DI PERIZIA

Documento predisposto dalla Società per la definizione degli indennizzi, sia amichevoli che conservativi, liquidati nei casi in cui la Società od il Contraente si avvalgano della procedura di cui agli artt. 10.3, 15.3, 20.3 "Procedura per la valutazione del danno".

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'assicurazione

1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO



ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 1.2 DIMINUZIONE E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società:

- è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

2. DURATA DELLA COPERTURA



ART. 2.1 DURATA DELLA COPERTURA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In parziale deroga di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Per la Sezione Tutela Legale resta salvo quanto regolato all'art. 27.2 "Inizio e termine della garanzia".



Esempio di durata della copertura in relazione al pagamento del premio

Polizza emessa e firmata il 28 maggio; giorno indicato sulla scheda di polizza per l'effetto dell'assicurazione: 28 maggio

- prima rata di premio pagata contestualmente all'emissione = l'assicurazione inizia ad avere effetto dalle ore 24 del 28 maggio;
- prima rata di premio pagata dopo 3 giorni dall'emissione (31 maggio) = l'assicurazione inizia ad avere effetto alle ore 24 del 31 maggio.

ART. 2.2 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "SÌ", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) da spedirsi almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, se di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così ad ogni successiva scadenza.

Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno, o qualora nella casella "tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sulla scheda di polizza senza necessità di formalità alcuna.



3. DISDETTA E RECESSO

ART. 3.1 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

È possibile disdire l'assicurazione inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SÌ". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.

ART. 3.2 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – PREMIO UNICO

Qualora l'assicurazione possenga le seguenti caratteristiche:

- sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
- il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l'intera durata contrattuale,

nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo / finanziamento:

- A. la Società restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
- B. in alternativa al punto A precedente, la Società su richiesta del debitore/Assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all'assicurazione le necessarie modifiche in relazione all'individuazione del nuovo beneficiario designato.

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento e se il Contraente sceglie di recedere contestualmente dall'assicurazione, l'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione o di trasferimento, è ottenuto moltiplicando l'importo del premio, al netto di imposte, per un rapporto avente:

- al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'assicurazione e la data di scadenza della stessa;
- al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione.

Pertanto la parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato nella seguente formula:

$$\text{Rimborso estinzione totale} = P \frac{(n-t)}{n}$$

nella quale:

- P = premio, al netto di imposte, relativo all'intera durata della copertura assicurativa
- n = durata, in giorni, della copertura assicurativa
- t = tempo trascorso, in giorni, dall'inizio della copertura assicurativa fino all'estinzione o al trasferimento del finanziamento

Esempio:

- P: € 1.000
- n: 3650 giorni (pari a 10 anni)
- decorrenza del contratto: 10/01/2017
- data estinzione anticipata: 10/01/2024
- t: 2555 giorni (pari a 7 anni)
- Rimborso estinzione totale: € 300

$$300 = 1000 \times \frac{(3650-2555)}{3650}$$

4. INFORMAZIONI SUL PREMIO



ART. 4.1 INFORMAZIONI SUL PREMIO

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

Il premio è comprensivo di imposte.

ART. 4.2 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 4.3 INDICIZZAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

(Non opera se nella casella "indicizzazione" sulla scheda di polizza è riportata l'indicazione "NO")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicato dall'ISTAT. Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo a ogni scadenza annuale, i valori e i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.

A ogni scadenza annuale del premio il Contraente e la Società hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.



5. ALTRE INFORMAZIONI

ART. 5.1 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5.2 TRASLOCO

In caso di trasloco, l'assicurazione - nei termini tutti previsti dalle Condizioni di Assicurazione - vale, per un massimo di quindici giorni, sia per l'abitazione indicata sulla scheda di polizza sia per la nuova abitazione.

ART. 5.3 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 5.4 RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- il Contraente e le persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge;
- i parenti ed affini con lui non conviventi, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici;
- gli inquilini con regolare contratto d'affitto;
- i proprietari del fabbricato;

purché l'Assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

ART. 5.5 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

SEZIONE INCENDIO E COMPLEMENTARI

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.

In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato sulla scheda di polizza.



6. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 6.1 RISCHIO ASSICURATO

- A. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:
1. incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio. Per tali eventi la garanzia opera anche per danni subiti dalla pavimentazione all'aperto, altrimenti non rientranti tra i beni assicurati;
 2. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, onda sonora determinata da aeromobili;
 3. urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio;
 4. fumi, gas e vapori purché conseguenti ad eventi previsti dalla presente Sezione;
 5. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
 6. mancata o anormale produzione di freddo o fuoriuscita di liquido frigorifero. Questa garanzia indennizza esclusivamente i danni subiti da provviste alimentari conservate in frigoriferi o congelatori e opera:
 - a condizione che il danno sia conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi dei punti da 1. a 5. del presente art. 6.1.A "Rischio Assicurato" o della Condizione facoltativa C "Fenomeno elettrico" (se attivata);
 - con il limite di indennizzo di euro 200 per annualità assicurativa.
- B. La Società rimborsa, nei limiti delle somme assicurate, le spese documentate sostenute per:
1. rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato. Questa garanzia opera nel caso sia assicurato il fabbricato e/o il contenuto;
 2. sostituire o riparare fissi e infissi asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto; la garanzia non opera per i fabbricati disabitati, in corso di costruzione o ristrutturazione. Questa garanzia opera nel caso sia assicurato il fabbricato e/o il contenuto;
 3. la ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice o da tecnico specializzato e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:
 - riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas;
 - demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
 - sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.Qualora la dispersione di gas sia accertata da tecnico specializzato non incaricato dall'azienda erogatrice, la presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200.

Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del fabbricato.

Questa garanzia opera con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 3% della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per il fabbricato, con il minimo di euro 1.000.

Qualora le tubazioni interessate dal guasto siano interrato, la garanzia opera:

- anche per il rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare parti di pavimentazioni all'aperto (e di simili aree scoperte di pertinenza del fabbricato, quali parchi e giardini) necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e ripristino;
- con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500 (questo scoperto assorbe - in caso di coesistenza - lo scoperto precedentemente indicato per il caso di intervento di tecnico specializzato non incaricato dall'azienda erogatrice);
- con il limite di indennizzo del 3% della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per il fabbricato, sino a un rimborso massimo di euro 1.000 per annualità assicurativa.

La garanzia di cui al presente punto 3 opera solo nel caso sia assicurato il fabbricato;

4. i danni materiali e diretti, causati dagli eventi assicurati ai capi di vestiario e oggetti personali, preziosi, denaro e valori, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in uno stato appartenente all'Unione Europea, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo.

Questa garanzia opera solo nel caso:

- sia assicurato il contenuto;
- sia prestata per una dimora abituale e con il limite di indennizzo per sinistro del 10% della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per il contenuto;

5. vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai beni assicurati per accertare e definire i danni indennizzabili.

Questa garanzia opera solo nel caso:

- sia assicurato il contenuto;
- sia prestata per una dimora saltuaria e con il limite di indennizzo per sinistro del 10% della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per il contenuto;

6. riparare i danni arrecati ai beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia, sempreché tali danni siano stati arrecati:

- per ordine dell'Autorità;
- dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.

Questa garanzia opera nel caso sia assicurato il fabbricato e/o il contenuto.

- C. La Società rimborsa, anche in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate, a seguito di sinistro indennizzabile, sostenute per:

1. demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro (escluse le spese relative alle operazioni indicate all'art. 6.1.B.3 "Rischio assicurato - ricerca del guasto in caso di dispersione di gas" e nella Condizione Facoltativa E "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua"), con il limite di indennizzo per sinistro del 10% della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per i beni assicurati colpiti da sinistro;
2. rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare il contenuto assicurato e illeso, con il limite del 10% dell'indennizzo.

- D. La Società riconosce:

1. in eccedenza alla somma assicurata, una somma pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei danni indiretti. Relativamente alle Condizioni facoltative D "Spargimenti di acqua" ed E "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua", l'indennità è riconosciuta solo nel caso di inagibilità totale dei locali di abitazione. L'indennità non sarà riconosciuta per la garanzia di cui all'art. 6.1.E "Rischio assicurato - danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose" e per la Condizione facoltativa C "Fenomeno Elettrico";

2. nei limiti della somma assicurata, una somma pari a euro 1.000 quale indennità aggiuntiva in caso di incendio subito dall'autovettura di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare custodita nel box auto.
La garanzia opera a condizione che l'autovettura sia assicurata con polizza Responsabilità Civile Auto della Società e che la stessa non preveda anche la copertura per i danni da incendio;
3. in eccedenza alla somma assicurata, gli oneri di urbanizzazione che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, dovessero rendersi necessari per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati assicurati e delle loro strutture, nonché l'uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e non comportino sostanziali modifiche strutturali e volumetriche.
Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo del 5% dell'indennizzo col massimo di euro 2.500 per singolo sinistro;
4. in eccedenza alla somma assicurata, le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l'Assicurato avrà scelto e nominato per l'attività di riprogettazione, resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato.
Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo del 5% dell'indennizzo col massimo di euro 2.500 per singolo sinistro;
5. in eccedenza alla somma assicurata, gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo del 5% dell'indennizzo col massimo di euro 2.500 per singolo sinistro;
6. in eccedenza alla somma assicurata, le spese sostenute (a fronte di documentazione comprovante lo stato di inagibilità dell'immobile) per alloggio sostitutivo utilizzato dall'Assicurato durante il periodo in cui la dimora abituale è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile in base alle garanzie previste esclusivamente dal presente contratto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del sinistro.
Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo di euro 1.000 al mese con un massimo di euro 12.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo.
7. in eccedenza alla somma assicurata, le spese sostenute e documentate per rifacimento dei documenti di famiglia dell'Assicurato e dei suoi familiari.
Per questa garanzia è previsto un rimborso massimo di euro 2.500.
- E. La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il massimale e non oltre il 10% del massimale stesso.
Per la presente garanzia operano gli artt. 23.1.A.1 (esclusione per danni derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'Assicurato), 23.1.A.3 (esclusione per danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia), 23.1.A.4 (esclusione per danni conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo) "Rischi esclusi", 23.2 "Persone non considerate terzi", 22.1 "Massimali e limiti di risarcimento – pluralità di Assicurati" nonché gli artt. 25.1 "Obblighi in caso di sinistro", 25.2 "Gestione delle vertenze del danno - spese legali" e 25.3 "Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri" riguardanti la liquidazione del risarcimento.
- F. Le garanzie di cui al presente art. 6.1 "Rischio Assicurato" operano anche se gli eventi sono causati con:
- colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
 - dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

ART. 6.2 RISCHIO LOCATIVO DEL FABBRICATO

(Operante in alternativa all'art. 6.1.A "Rischio assicurato")

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente e/o Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risarcisce, nei limiti della somma assicurata, i danni materiali direttamente causati al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato provocati dagli eventi indicati al precedente art. 6.1.A "Rischio assicurato".

La Società rimborsa inoltre, nei termini previsti all'art. 6.1 "Rischio assicurato", le spese documentate indicate agli artt. 6.1.B.6 (danni arrecati ai beni assicurati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti) e 6.1.C (demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ricollocazione del contenuto illeso), eventualmente sostenute dall'Assicurato a seguito di sinistro risarcibile ai sensi del presente art. 6.2 "Rischio locativo del fabbricato".

La presente garanzia opera a condizione che sulla scheda di polizza sia stata attivata l'opzione "Rischio locativo del fabbricato" con l'indicazione della relativa somma assicurata, e prevede l'applicazione della regola proporzionale, secondo quanto previsto all'art. 10.7 "Assicurazione parziale - deroga alla regola proporzionale".

ART. 6.3 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.

Resta ferma l'efficacia dell'art. 8.2 "Rischi sempre esclusi" e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.

A EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo; per tali eventi la garanzia opera anche per danni subiti dalle pavimentazioni all'aperto, altrimenti non rientranti tra i beni assicurati.

Relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di furto, la presente Condizione facoltativa A è operante anche per la parte di danno eccedente quanto eventualmente indennizzato da altre garanzie.

Oltre a quanto previsto dall'art. 8.2 "Rischi sempre esclusi", la Società non indennizza i danni:

1. di inondazione o frana conseguenti agli eventi socio-politici suindicati;
2. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di furto salvo quanto sopra precisato relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri;
3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità o in occasione di serrata;
4. di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del fabbricato assicurato;
5. avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi.
6. di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva verificatasi in conseguenza di atti di terrorismo;
7. di contaminazione da virus informatici di qualsiasi tipo.

La garanzia di cui alla presente Condizione facoltativa A opera con l'applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza.

I danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo sono garantiti con il limite di indennizzo del 50% della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza.

B EVENTI ATMOSFERICI

1. VENTO E GRANDINE

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati (compresi i fabbricati aperti da uno o più lati, le pavimentazioni all'aperto, le tettoie e le tende rigidamente fissate al fabbricato) da:

- a. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b. bagnamento verificatosi all'interno del fabbricato purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti di ogni tipo dalla violenza degli eventi di cui al precedente punto B.1.a.;
- c. ad integrazione di quanto previsto all'art. 6.1.C.1 "Rischio assicurato - demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro", la Società rimborsa, anche in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate sostenute per rimuovere e trasportare alberi caduti di proprietà dell'Assicurato presenti in parchi o giardini di pertinenza del fabbricato assicurato.

La presente garanzia opera:

- a condizione che gli alberi siano caduti in occasione di sinistro indennizzato per danni occorsi ai beni assicurati ai sensi della presente Condizione facoltativa B.1.a "Vento e grandine";
- con il limite di indennizzo di euro 3.000 per annualità assicurativa.

Oltre a quanto previsto dall'art. 8.2 "Rischi sempre esclusi", la Società non indennizza:

d. i danni causati da:

1. intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
2. accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua;
3. mareggiata e penetrazione di acqua marina;
4. gelo, cedimento o franamento del terreno.

Gli eventi di cui ai punti B.1.d.1, B.1.d.2, B.1.d.3, B.1.d.4 che precedono non saranno garantiti anche se verificatisi a seguito di grandine, vento e quanto da esso trasportato e anche se hanno comportato rotture o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti di ogni tipo;

e. i danni subiti da:

1. piscine, reti metalliche flessibili o elettrosaldate ancorate a palificazioni infisse nel terreno, insegne e simili installazioni esterne;
2. vetrate e lucernari in genere. L'esclusione del presente punto vale solo per i danni causati da vento e quanto da esso trasportato; rimangono pertanto in garanzia i danni causati da grandine o i danni da bagnamento, derivanti da rotture e lesioni causate da grandine e subite dal tetto o dalle pareti, di cui al precedente punto B.1.b "Bagnamento all'interno del fabbricato";
3. fabbricati incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), capannoni pressostatici, tendotensostutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

f. limitatamente alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al fabbricato, i danni subiti:

1. da serramenti di ogni tipo, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto;
2. dal contenuto.

g. limitatamente ai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti di ogni tipo, i danni subiti:

1. da manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto per effetto del vento. Rimangono pertanto in garanzia i danni causati da grandine entro i limiti di indennizzo di cui al successivo punto B.1.i (scoperto del 30% con il minimo di euro 200 e con il limite di indennizzo di euro 2.000 per sinistro e per annualità assicurativa);
2. dal contenuto.

La garanzia opera:

- h. con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200. Questo scoperto si applica per ogni tipologia di danno salvo quanto indicato ai successivi punti B.1.i, B.1.l;
- i. con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di euro 200, limitatamente a danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato subiti da fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti di ogni tipo, da tettoie e da tende rigidamente fissate al fabbricato;

l. con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di euro 200 e con il limite di indennizzo di euro 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa, limitatamente a danni provocati dalla grandine subiti da lastre in fibrocemento o cemento amianto e ai manufatti di materia plastica. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni indicati al precedente punto B.1.f. (limitazioni relative a tettoie e tende rigidamente fissate al fabbricato).

I limiti di indennizzo del presente punto B.1.l non si applicano a serramenti di ogni tipo e tapparelle in materia plastica per i quali è mantenuto lo scoperto base di cui al precedente punto B.1.h. (10% con il minimo di euro 200).

2. SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento al fabbricato e al contenuto.

Per crollo si intende:

- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del fabbricato dal resto della sua struttura;
- una deformazione della struttura portante del fabbricato che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità.

La semplice deformazione di una o più parti del fabbricato non rientrante nei casi previsti dal presente punto 2 "Sovraccarico neve" non costituisce crollo.

Oltre a quanto previsto dall'art. 8.2 "Rischi sempre esclusi", la Società non indennizza i danni causati:

1. da valanghe, slavine, gelo ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
2. ai fabbricati in corso di costruzione o rifacimento e al loro contenuto; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del fabbricato;
3. a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve;
4. alle pensiline, alle tettoie e ai box auto non totalmente in muratura e al loro contenuto;
5. ai fabbricati in cattivo stato di conservazione e/o in stato di abbandono;
6. da scivolamento della neve.

La garanzia opera:

- con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200;
- con il limite di indennizzo per sinistro del 50% della somma assicurata per fabbricato e contenuto.

C. FENOMENO ELETTRICO

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto.

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico:

1. agli impianti considerati immobili per natura o destinazione facenti parte del fabbricato stesso, compresi citofoni e videocitofoni, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione;
2. a elettrodomestici, apparecchiature elettroniche o altri apparecchi elettrici, esistenti all'interno del fabbricato e facenti parte del contenuto.

Oltre a quanto previsto dall'art. 8.2 "Rischi sempre esclusi", la Società non indennizza i danni:

- a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati.

La garanzia di cui alla presente Condizione facoltativa C opera con l'applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza.

Limitatamente agli impianti al servizio delle piscine la garanzia opera con il limite di indennizzo di euro 5.000 per sinistro.

DETERMINAZIONE DEL DANNO

(Annulla e sostituisce, limitatamente ai soli sinistri da fenomeno elettrico riguardanti le apparecchiature elettroniche, quanto previsto all'art. 10.5.B "Determinazione del danno")

Per le apparecchiature elettroniche non riparabili si stima il valore a nuovo al netto del valore ricavabile dai residui.

Qualora sul mercato non siano più reperibili apparecchiature elettroniche uguali o equivalenti a quelle danneggiate, si conviene che non costituisce miglioria, e sarà quindi indennizzato, il rimpiazzo con altra apparecchiatura elettronica analoga, ma con caratteristiche immediatamente superiori.

Per le apparecchiature elettroniche riparabili, il danno indennizzabile è determinato dal costo di riparazione, dedotto il valore ricavabile dai residui.

L'apparecchiatura elettronica è considerata convenzionalmente non riparabile quando le spese necessarie per ripararla (al netto del valore dei residui) sono superiori al suo valore a nuovo al netto del valore dei residui.

Al danno così determinato si applica lo scoperto oppure il minimo di scoperto / franchigia indicata sulla scheda di polizza basandosi sul tempo trascorso fra la data del sinistro e la data di acquisto dell'apparecchiatura elettronica, secondo quanto sotto riportato.

La data di acquisto dell'apparecchiatura elettronica deve essere comprovata da idonea documentazione (quale, a titolo esemplificativo, fattura / ricevuta / scontrino fiscale).

In assenza di tale idonea documentazione, la data di acquisto dovrà essere stimata sulla base della tipologia dell'apparecchiatura elettronica danneggiata; in tal caso si stabilisce convenzionalmente che al danno si applica uno scoperto non inferiore al 40% oppure il minimo di scoperto / franchigia indicata sulla scheda di polizza quando essa risulti di importo superiore allo scoperto.

Data di acquisto	Determinazione del danno
fino a 2 anni dalla data del sinistro	franchigia indicata sulla scheda di polizza
da 2 a 3 anni dalla data del sinistro	scoperto del 40% con il minimo indicato sulla scheda di polizza alla voce "franchigia"
da 3 a 4 anni dalla data del sinistro	scoperto del 60% con il minimo indicato sulla scheda di polizza alla voce "franchigia"
da 4 a 5 anni dalla data del sinistro	scoperto del 70% con il minimo indicato sulla scheda di polizza alla voce "franchigia"
oltre 5 anni dalla data del sinistro	scoperto del 80% con il minimo indicato sulla scheda di polizza alla voce "franchigia"

Per le apparecchiature elettroniche (al momento del sinistro) fuori uso o inutilizzabili non è previsto alcun indennizzo.

D. SPARGIMENTI DI ACQUA

1. La Società indennizza, con il limite di indennizzo di euro 30.000 per sinistro, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento di acqua:

- proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio dell'edificio coincidente con il fabbricato, o di cui il fabbricato fa parte, e lesionatisi a seguito di:
 - rottura accidentale;
 - gelo. Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 (o della superiore franchigia indicata sulla scheda di polizza per la presente Condizione facoltativa D) e con il limite di indennizzo di euro 2.500 per sinistro, limitatamente ai danni provocati da spargimenti di acqua originatisi in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- derivante da occlusioni verificatesi negli impianti di cui al precedente punto D.1.a;
- conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del fabbricato;
- derivante da occlusioni, verificatesi in pluviali e grondaie del fabbricato, esclusivamente se provocate da neve o grandine;

- e. verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di trabocco o rigurgito della rete fognaria. Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di euro 2.000 per sinistro, limitatamente ai casi di trabocco e rigurgito della rete fognaria pubblica;
- f. conseguente a rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel fabbricato. Sono esclusi i danni subiti dagli apparecchi domestici stessi.
- Questa garanzia opera con il limite di indennizzo di euro 1.000 per sinistro.
- La garanzia di cui alla presente Condizione facoltativa D.1 opera con l'applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza.
2. La Società indennizza, con il limite di indennizzo di euro 1.500 per sinistro e annualità assicurativa, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico.
- La garanzia di cui alla presente Condizione facoltativa D.2 opera:
- esclusivamente quando i danni siano riconducibili a occlusioni verificatesi in pluviali e grondaie del fabbricato e provocate da causa diversa da neve o grandine;
 - con applicazione di una franchigia di euro 300.
3. La Società rimborsa il maggior costo della bolletta derivante da un consumo anomalo di acqua provocato da una perdita in un impianto di cui al punto D.1.a.
- La garanzia opera purché:
- a. la perdita derivi da rottura accidentale dell'impianto comprovata da documentazione fiscale attestante l'avvenuta riparazione di tale perdita;
 - b. la perdita si verifichi in un fabbricato adibito a dimora abituale che sia classificabile come "Villa o abitazione monofamiliare" oppure come "Villa plurifamiliare" in base alla definizione "Tipo fabbricato";
 - c. il costo della bolletta interessata dal sinistro superi di almeno il 75% la media aritmetica degli importi delle due bollette precedenti il verificarsi del sinistro.
- Il maggior costo indennizzabile dalla presente garanzia è dato dalla differenza fra il costo della bolletta interessata dal sinistro e la media degli importi delle due bollette precedenti il verificarsi del sinistro.
- La garanzia di cui al presente punto 3 della Condizione facoltativa D opera con il limite di indennizzo di euro 250 per sinistro e per annualità assicurativa.
4. Oltre a quanto previsto dall'art. 8.2 "Rischi sempre esclusi", la Società non indennizza i danni (esclusioni valide per tutte le garanzie previste ai punti D.1, D.2, D.3):
- a. dovuti a umidità, stillicidio;
 - b. derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime (salvo quanto previsto ai precedenti punti D.1.d e D.2);
 - c. derivanti da rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti;
 - d. derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrato ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato;
 - e. derivanti da rotture causate da gelo:
 - a canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all'esterno del fabbricato;
 - avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento;
 - f. provocati da impianti solari termici. La presente esclusione (punto D.4.f) non opera qualora sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la Condizione facoltativa F "Impianti fotovoltaici - solari termici".
5. La Società non rimborsa le spese per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. La presente esclusione non opera qualora sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la Condizione facoltativa E "Ricerca del guasto".

E. RICERCA DEL GUASTO

(Operante solo qualora sia assicurato il fabbricato)

La Società, in caso di spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di condutture del fabbricato assicurato, rimborsa, anche in assenza di danno materiale e diretto alle cose assicurate le spese sostenute per:

1. ricercare la rottura, riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), che hanno dato origine allo spargimento di acqua, purché esse siano:
 - a. collocate nei muri o nei pavimenti del fabbricato assicurato;
 - b. collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato. Solo per questo caso la garanzia opera anche qualora la fuoriuscita di acqua determini unicamente tracce visibili sulla superficie del fabbricato riconducibili allo spargimento di acqua stesso;
 - c. tubazioni interrate, al servizio del fabbricato, non comprese al precedente punto b.;
2. demolire e ricostruire le parti del fabbricato assicurato necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
3. sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
4. eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento di acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (cosiddetto "canal jet").

La garanzia del presente punto E.4:

- non opera per i danni derivanti da trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- opera con il limite di indennizzo di euro 250 per sinistro e di euro 750 per annualità assicurativa.

Sono in ogni caso escluse le spese per migliorie del fabbricato.

Con riferimento ai danni riguardanti le tubazioni indicate ai punti 1.a, 1.b della presente Condizione facoltativa E, la garanzia opera:

- con applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza;
- con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 3‰ della somma assicurata per il fabbricato, con il minimo di euro 1.500, fermo quanto indicato al precedente punto E.4.

Con riferimento ai danni riguardanti le tubazioni indicate al punto 1.c della presente Condizione facoltativa E, la garanzia opera:

- anche per il rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare parti di pavimentazioni all'aperto (e di simili aree scoperte di pertinenza del fabbricato, quali parchi e giardini) necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni suindicate;
- con applicazione dello scoperto del 20% con il minimo di euro 500;
- con il limite di indennizzo pari al 3‰ della somma assicurata indicata sulla scheda di polizza per il fabbricato, con il massimo di euro 2.500 per annualità assicurativa.

F. IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI

(Operante solo qualora sia assicurato il fabbricato)

La Società estende all'impianto fotovoltaico e/o all'impianto solare termico regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul fabbricato assicurato le garanzie indicate:

1. agli artt.: 6.1.A.1 (danni causati da incendio, fulmine, esplosione, ecc.), 6.1.A.2 (danni causati da caduta di aeromobili, ecc.), 6.1.A.3 (danni causati da urto di veicoli stradali), 6.1.A.4 (danni causati da fumi, gas, ecc.), 6.1.A.5 (caduta di ascensori, ecc.). Queste garanzie sono prestate, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 200 e nei limiti della somma assicurata;
2. all'art. 6.1.B.6 (danni arrecati ai beni assicurati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti). Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 200 e nei limiti della somma assicurata;
3. all'art. 6.1.C.1 (demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro). Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con il limite di indennizzo per sinistro del 10% della somma assicurata;
4. all'art. 6.1.D.1 (danni indiretti). Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, nei limiti della somma assicurata;

5. all'art. 6.1.E (danni, di cui l'Assicurato è civilmente responsabile, provocati a cose di terzi da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato). Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, fino alla concorrenza del massimale. Tale massimale non si cumula con quello previsto per lo stesso tipo di danno dall'art. 6.1.E "Rischio assicurato";

6. alla Condizione facoltativa A "Eventi socio – politici", qualora operante. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 300 e con il limite di indennizzo per sinistro del 70% della somma assicurata;

7. alla Condizione facoltativa B.1 "Eventi atmosferici – Vento e grandine", qualora operante. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 e con il limite di indennizzo per sinistro del 70% della somma assicurata;

8. alla Condizione facoltativa B.2 "Eventi atmosferici – Sovraccarico neve", qualora operante. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 e con il limite di indennizzo per sinistro del 70% della somma assicurata;

9. alla Condizione facoltativa C "Fenomeno elettrico", qualora operante. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 500 e con il limite di indennizzo per sinistro del 15% della somma assicurata;

10. alla Condizione facoltativa D "Spargimenti di acqua", qualora operante. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 200 ed entro la somma assicurata.

Limitatamente ai danni provocati da spargimenti di acqua causati da gelo e originatisi in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro si applica, oltre allo scoperto sopradescritto, il limite di indennizzo di euro 2.500 per sinistro. Questo limite di indennizzo non si cumula con quello previsto per lo stesso tipo di danno dalla Condizione facoltativa D "Spargimenti di acqua";

11. alla Condizione facoltativa E "Ricerca del guasto", qualora operante. Questa garanzia è prestata, per i soli impianti fotovoltaici – solari termici, con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 200 e con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del 3% del totale delle somme assicurate per il fabbricato e per gli impianti fotovoltaici – solari termici. Questo limite di indennizzo non può essere inferiore a euro 1.500 e non si cumula con quello previsto dalla condizione facoltativa E "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua".

Ove diversamente specificato, tali garanzie operano quindi anche per l'impianto fotovoltaico e/o solare termico con le medesime modalità che la polizza prevede per il fabbricato in relazione alle garanzie stesse.

In relazione alle garanzie sopraindicate vale quanto previsto all'art. 6.1 F "Rischio assicurato - operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati".

Oltre a quanto previsto dall'art. 8.2 "Rischi sempre esclusi" e ad integrazione di quanto previsto dalla polizza si precisa che la Società non indennizza i danni a:

- impianti fotovoltaici – solari termici installati in luoghi diversi dal tetto del fabbricato assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi ecc.);
- impianti fotovoltaici – solari termici installati sopra tettoie, box auto, recinzioni e altre pertinenze del fabbricato assicurato;
- impianti fotovoltaici – solari termici installati sul tetto di fabbricati aperti da uno o più lati;
- impianti fotovoltaici – solari termici che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'assicurazione;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto fotovoltaico - solare termico.

ART. 6.4 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia:

A. costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione;

B. destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di assicurazione di porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B devono riferirsi sia alla porzione assicurata (fabbricato), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

L'assicurazione opera esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

7. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 7.1 FORMA DI ASSICURAZIONE - VALORE DEI BENI ASSICURATI

A. La forma di assicurazione prevista è:

1. per il fabbricato/rischio locativo del fabbricato: Valore intero;
2. per il contenuto: Valore intero o Primo rischio assoluto (a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata sulla scheda di polizza);
3. per la garanzia di cui all'art. 6.1.E "Rischio assicurato - danni, di cui l'Assicurato è civilmente responsabile, provocati a cose di terzi da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato": Primo rischio assoluto;
4. per gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici: Primo rischio assoluto.

B. Il valore per:

1. il fabbricato, il rischio locativo del fabbricato, gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici è determinato dal valore a nuovo;
2. il contenuto è determinato dal valore a nuovo con le seguenti eccezioni:
 - a. per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria è determinato dal valore commerciale;
 - b. per i valori è determinato dal valore nominale.

8. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 8.1 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

La Società non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa, i danni:

A. causati da:

1. scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo;
2. atti vandalici o dolosi, salvo quanto indicato all'art. 6.1.F "Rischio assicurato - operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati", assicurabili con la Condizione facoltativa A "Eventi socio-politici";

B. di fenomeno elettrico anche se conseguente a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, assicurabili con la Condizione facoltativa C "Fenomeno elettrico".

ART. 8.2 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

La Società non indennizza i danni:

- A. causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- B. causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C. causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato all'art. 6.1.F "Rischio assicurato - operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati");
- D. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti;
- E. causati da allagamenti diversi da quelli previsti dalla Condizione facoltativa D "Spargimenti di Acqua";
- F. di smarrimento o furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente Sezione (salvo quanto previsto all'art. 6.1.B.2 "Rischio assicurato - riparazione fissi e infissi danneggiati dai ladri");
- G. subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

9. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 9.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata.

ART. 6.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.6	Danni a provviste da mancata o anormale produzione di freddo	---	---	euro 200 per annualità assicurativa
B.3	Riparazione e ripristino tubazioni in caso di dispersione di gas accertata da azienda erogatrice	---	---	3% della somma assicurata per il fabbricato per annualità assicurativa, con il minimo di euro 1.000
	Se dispersione accertata da tecnico specializzato non incaricato da azienda erogatrice	---	10% con il minimo di euro 200	
	Se dispersione riguarda tubazioni interrate	---	20% con il minimo di euro 500	3% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di euro 1.000, per annualità assicurativa
B.4	beni portati in locali di villeggiatura	---	---	10% della somma assicurata per il contenuto, per sinistro
B.5	Vitto e trasferimento per sopralluoghi ai beni assicurati per accertare e definire i danni	---	---	10% della somma assicurata per il contenuto, per sinistro
C.1	Demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro	---	---	10% della somma assicurata relativa ai beni assicurati colpiti da sinistro
C.2	Rimuovere e depositare presso terzi il contenuto illeso	---	---	10% dell'indennizzo
D.1	Danni indiretti	---	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario)
D.2	Incendio dell'autovettura nel box auto	---	---	euro 1.000 (indennità fissa)
D.3	Oneri di urbanizzazione	---	---	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro
D.4	Spese per onorari di tecnici, ingegneri ed architetti	---	---	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro
D.5	Spese per onorari dei periti	---	---	5% dell'indennizzo con il massimo di euro 2.500 per singolo sinistro
D.6	Spese di alloggio sostitutivo	---	---	euro 1.000 al mese con un massimo di euro 12.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo
D.7	Spese per rifacimento documenti di famiglia	---	---	euro 2.500
E	Cose di terzi da incendio, esplosione, scoppio	---	---	Massimale
	Interruzione dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, artigianali etc.	---	---	10% del massimale

ART. 6.3 "CONDIZIONI FACOLTATIVE"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A	EVENTI SOCIO-POLITICI	Indicata sulla scheda di polizza	— — —	Somma assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto
	Atti di terrorismo	Indicata sulla scheda di polizza	— — —	50% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto
B.1	EVENTI ATMOSFERICI Vento e grandine (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	— — —	10% con il minimo di euro 200 (punto B.1.h)	Somma assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto
	B.1.c Rimuovere e trasportare alberi caduti in occasione di sinistro	— — —	— — —	euro 3.000 per annualità assicurativa
	B.1.i Vento su fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti, tettoie, tende rigidamente fissate	— — —	30% con il minimo di euro 200	Somma assicurata per il fabbricato
	B.1.l Grandine su lastre in fibrocemento, cemento amianto, manufatti in materia plastica	— — —	30% con il minimo di euro 200	euro 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa
B.2	EVENTI ATMOSFERICI Sovraccarico neve	— — —	10% con il minimo di euro 200	50 % della somma assicurata per fabbricato e contenuto, per sinistro
C	FENOMENO ELETTRICO (eccetto apparecchiature elettroniche)	Indicata sulla scheda di polizza	— — —	Somma assicurata per fabbricato e/o contenuto
	apparecchiatura elettronica: data sinistro fino a 2 anni dalla data di acquisto	Indicata sulla scheda di polizza	— — —	
	apparecchiatura elettronica: data sinistro da 2 a 3 anni dalla data di acquisto	— — —	40% con minimo indicato sulla scheda di polizza alla voce franchigia	
	apparecchiatura elettronica: data sinistro da 3 a 4 anni dalla data di acquisto	— — —	60% con minimo indicato sulla scheda di polizza alla voce franchigia	

ART. 6.3 "CONDIZIONI FACOLTATIVE"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
C	apparecchiatura elettronica: data sinistro da 4 a 5 anni dalla data di acquisto	— — —	70% con minimo indicato sulla scheda di polizza alla voce franchigia	Somma assicurata per fabbricato e/o contenuto
	apparecchiatura elettronica: data sinistro oltre 5 anni dalla data di acquisto	— — —	80% con minimo indicato sulla scheda di polizza alla voce franchigia	
	Impianti al servizio delle piscine	Indicata sulla scheda di polizza	— — —	euro 5.000 per sinistro
D	SPARGIMENTI DI ACQUA (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	Indicata sulla scheda di polizza	— — —	euro 30.000 per sinistro
	D.1.a Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore	euro 250 (o superiore franchigia indicata sulla scheda di polizza)	— — —	euro 2.500 per sinistro
	D.1.e Trabocco o rigurgito rete fognaria pubblica	Indicata sulla scheda di polizza	— — —	euro 2.000 per sinistro
	D.1.f Rottura accidentale apparecchi domestici	Indicata sulla scheda di polizza	— — —	euro 1.000 per sinistro
	D.2 Acqua piovana	euro 300	— — —	euro 1.500 per annualità assicurativa
	D.3 Maggior costo in bolletta per consumo anomalo di acqua	— — —	— — —	euro 250 per sinistro e per annualità assicurativa
E	RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTO DI ACQUA Tubazioni indicate ai punti E.1.a, E.1.b	Indicata sulla scheda di polizza	— — —	3% della somma assicurata per il fabbricato, con il minimo di euro 1.500, per sinistro ed annualità assicurativa
	Tubazioni indicate al punto E.1.c	— — —	20% con il minimo di euro 500	3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di euro 2.500, per annualità assicurativa
	E.4 Canal Jet (getti d'acqua ad alta pressione per eliminare le occlusioni)	Indicata sulla scheda di polizza	— — —	euro 250 per sinistro euro 750 per annualità assicurativa

ART. 6.3 "CONDIZIONI FACOLTATIVE"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
F	IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI			
	F.1 incendio, ecc.; caduta aeromobili, ecc.; urto veicoli; fumi, gas, ecc.; caduta ascensori, ecc.	– – –	5% con il minimo di euro 200	Somma assicurata
	F.2 danni arrecati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti			
	F.3 demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro	– – –	– – –	10% della somma assicurata per sinistro
	F.4 danni indiretti	– – –	– – –	Somma assicurata
	F.5 danni a cose di terzi da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato	– – –	– – –	Massimale
	F.6 garanzie di cui alla Cond. fac. A "Eventi socio-politici"	– – –	5% con il minimo di euro 300	70% della somma assicurata, per sinistro
	F.7 garanzie di cui alla Cond. fac. B.1 "Eventi atmosferici – vento e grandine"	– – –	10% con il minimo di euro 500	70% della somma assicurata, per sinistro
	F.8 garanzie di cui alla Cond. fac. B.2 "Eventi atmosferici – sovraccarico neve"			
	F.9 garanzie di cui alla Cond. fac. C "Fenomeno elettrico"	– – –	5% con il minimo di euro 500	15% della somma assicurata per sinistro
	F.10 garanzie di cui alla Cond. fac. D "Spargimenti di acqua"	– – –	5% con il minimo di euro 200	Somma assicurata. Solo per danni provocati da gelo in locali con impianti di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro: euro 2.500 per sinistro (non cumula con il limite di indennizzo previsto per lo stesso tipo di danno dalla Cond. fac. D "Spargimenti di acqua")
	F.11 garanzie di cui alla Cond. fac. E "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua"	– – –	5% con il minimo di euro 200	3% del totale delle somme assicurate per il fabbricato e gli impianti fotovoltaici – solari termici, con il minimo di euro 1.500, per sinistro e annualità assicurativa (non cumula con il limite di indennizzo previsto dalla Cond. fac. E "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua")



10. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 10.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 10.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- A. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
 - B. fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
 - C. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;
 - D. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
 - E. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
 - F. conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia;
 - G. dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 10.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

A. direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle Parti,

B. fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto di nomina.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 10.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

A. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;

B. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

C. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10.2 "Obblighi in caso di sinistro", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

D. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati di cui all'ubicazione del rischio indicata nella scheda di polizza, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri stabiliti all'art. 7.1B "Valore dei beni assicurati";

E. procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 10.3.B, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui agli artt. 10.4.D e 10.4.E sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale di perizia definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 10.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati – illesi, danneggiati o distrutti – avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7.1 "Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati" la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

- A. per il fabbricato gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici e le lastre, si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
- B. per il contenuto e i beni dei clienti, si stima il valore a nuovo dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i limiti d'indennizzo previsti dalla polizza;
Limitatamente ai soli sinistri da fenomeno elettrico riguardanti le apparecchiature elettroniche il danno è invece determinato, a parziale deroga di quanto indicato nel presente punto B., applicando i criteri indicati all'art. 6.3.C "Fenomeno elettrico – Determinazione del danno";
- C. per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, si stima il valore commerciale;
- D. per i valori, si stima il valore nominale.
- Per i beni assicurati fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

ART. 10.6 TITOLI DI CREDITO

Relativamente ai titoli di credito:

- A. la Società non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- B. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'indennizzo è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 10.7 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A. Quando è operante la forma di assicurazione a Valore intero e dalle stime effettuate risulta che il valore del fabbricato e del contenuto, presi separatamente, eccedono al momento del sinistro, di oltre il 20% le rispettive somme assicurate, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra le somme assicurate maggiorate del predetto 20% e i valori effettivi del fabbricato e del contenuto.

B. Qualora le seguenti informazioni, riportate sulla scheda di polizza:

- Superficie in mq;
- Tipo di fabbricato;
- Qualità delle finiture
- Anno/periodo di costruzione/ristrutturazione integrale;

fornite dal Contraente e riguardanti il fabbricato risultino corrette, la Società, per la Sezione Incendio e complementari, rinuncia all'applicazione del precedente punto A per i danni che colpiscono il fabbricato e il cui ammontare è uguale o inferiore a euro 5.000.

In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto rilevato in sede di sinistro non verrà applicata alcuna riduzione proporzionale dell'indennizzo e/o modifica del premio.

ART. 10.8 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio e quanto previsto agli artt. 6.1.C (Rischio assicurato - demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ricollocazione del contenuto illeso) e 6.1.D.1 (Rischio assicurato - danni indiretti), la Società non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 10.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

È data facoltà al Contraente di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto. Dietro richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che sia sottoscritto dalle Parti un verbale che sancisca che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 15.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta e non prima che venga redatto tra le Parti un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

ART. 10.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'indennizzo dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del Contraente, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 8.2.C, (Rischi sempre esclusi - danni causati o agevolati con dolo). Fermo quanto sopra, limitatamente alla garanzia prestata per la partita fabbricato nella presente sezione, il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

A entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo secondo il valore allo stato d'uso;

B entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto A del presente art. 10.10, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo calcolato in base all'art. 10.5 "Determinazione del danno".

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o la sostituzione avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Entro i termini di cui al presente art. 10.10.B sono inoltre indennizzate le spese documentate eventualmente sostenute dall'Assicurato riguardanti l'allestimento del ponteggio necessario per la riparazione del danno.



Esempio di pagamento dell'indennizzo in caso di garanzia prestata per la partita fabbricato e di ricostruzione/ sostituzione ritardata delle parti danneggiate

Il danno subito dal fabbricato (ad esempio il rifacimento di un pavimento in parquet) è stimato applicando i seguenti criteri

- Valore del danno al fabbricato determinato secondo il criterio del valore a nuovo = € 5.000
(Il criterio del valore a nuovo considera la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del pavimento, con le stesse caratteristiche)
- Valore del danno al fabbricato determinato secondo il criterio del valore allo stato d'uso = € 3.000
(Il criterio del valore allo stato d'uso considera sempre la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del pavimento con le stesse caratteristiche applicando però un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione ecc. del pavimento stesso).

L'indennizzo sarà di conseguenza pagato con le seguenti modalità:

- € 3.000 (cioè il danno determinato secondo il valore allo stato d'uso) entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione;
- € 2.000 (€ 5.000 - € 3.000, cioè la differenza fra il danno determinato secondo il valore a nuovo e quello determinato secondo il valore allo stato d'uso) entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta costruzione a nuovo del pavimento (purché tale costruzione avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione).

ART. 10.11 RECUPERO DEI BENI ASSICURATI RUBATI

Se i beni assicurati rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato o il Contraente devono darne avviso alla Società appena ne hanno avuto notizia.

I beni assicurati recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni assicurati recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni assicurati rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la Società indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha facoltà di abbandonare alla Società i beni assicurati recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo.

SEZIONE FURTO

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.

In caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in polizza.



11. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 11.1 RISCHIO ASSICURATO

A. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate e fermo quanto previsto all'art. 12.7 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto", i danni materiali e diretti derivanti da:

1. furto:

- del contenuto;
- di preziosi, valori, raccolte e collezioni, qualora assicurati con garanzia prestata in forma analitica come descritta all'art. 12.1.C "Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati";

custoditi nel fabbricato indicato sulla scheda di polizza a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali del fabbricato:

- a. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- b. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti;

2. rapina ed estorsione:

- del contenuto;
- di preziosi, valori, raccolte e collezioni, qualora assicurati con garanzia prestata in forma analitica come descritta all'art. 12.1.C "Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati";

custoditi nel fabbricato indicato sulla scheda di polizza, avvenute nei locali del fabbricato stesso, anche quando le vittime siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi;

3. furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. La garanzia - a parziale deroga degli artt. 13.1.C.2 "Rischi esclusi - danni commessi da persone che abitano con il Contraente ecc.", e 13.1.C.3 "Rischi esclusi - danni commessi da persone di cui il Contraente/Assicurato debbano rispondere" e 12.4 "Difformità dei mezzi di chiusura" - è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri, così come previsto all'art. 15.2.D "Obblighi in caso di sinistro - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria".

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% e con il limite di indennizzo di euro 1.500 per sinistro.

4. truffa tra le mura domestiche a danno del Contraente o di un componente del suo nucleo familiare, con il limite di indennizzo di euro 1.500 per sinistro. Questa garanzia opera solo qualora il truffato sia minorenne o abbia compiuto i 65 anni di età;

5. furto o dalla rapina di capi di vestiario e oggetti personali, preziosi e valori, se assicurati, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in uno stato appartenente all'Unione Europea, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo.
- Questa garanzia opera:
- entro il limite di indennizzo per sinistro del 30% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto e fermo quanto previsto all'art. 12.7 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto";
 - solo nel caso l'assicurazione sia prestata per la dimora abituale.
- Questa garanzia non opera inoltre se il sinistro si verifica in una dimora saltuaria assicurata con la Società.
- B. La Società rimborsa, nei limiti delle somme assicurate e fermo quanto previsto all'art. 12.7 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto", le spese sostenute per:
1. guasti e atti vandalici provocati dai ladri:
 - al fabbricato e al contenuto;
 - a preziosi, valori, raccolte e collezioni, qualora assicurati;in occasione di furto, tentato furto o rapina. La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati;
 2. l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati, con il limite di indennizzo per sinistro del 5% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto. La somma minima disponibile per l'indennizzo non può essere comunque inferiore a euro 500;
 3. vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai beni assicurati per accertare e definire i danni indennizzabili, entro il limite di indennizzo per sinistro del 10% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto.
- Questa garanzia opera solo nel caso l'assicurazione sia prestata per la dimora saltuaria.
4. l'utilizzo di un servizio di piantonamento effettuato da un istituto di vigilanza privata a protezione dei locali assicurati nel caso in cui la funzionalità dei mezzi di protezione esistenti sia stata compromessa a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità competenti. Il servizio deve essere attivato entro 24 ore dal momento in cui il Contraente è venuto a conoscenza del furto o tentato furto. Resta confermata l'applicazione delle condizioni tutte di polizza a eventuali sinistri che si verifichino durante l'utilizzo del servizio di piantonamento.
- Questa garanzia opera con un limite di indennizzo per anno assicurativo di euro 300.
- C. La Società riconosce:
1. in eccedenza alla somma assicurata, una somma pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei danni indiretti;
 2. nei limiti della somma assicurata per il contenuto, una somma pari a euro 1.000 quale indennità aggiuntiva in caso di furto dell'intera autovettura di proprietà del Contraente o del suo nucleo familiare custodita nel box auto.
- La garanzia opera a condizione che:
- l'autovettura sia assicurata con polizza Responsabilità Civile Auto della Società e che la stessa non preveda la copertura per i danni da furto;
 - l'autore del furto l'abbia sottratta secondo una delle modalità indicate all'art. 11.1.A.1 "Rischio assicurato – descrizione della modalità di introduzione nei locali dell'autore del furto";
3. nei limiti della somma assicurata per il contenuto e al verificarsi di un furto di identità subito dal Contraente:
 - una somma pari a euro 50 quale rimborso forfettario dei danni indiretti;
 - le spese documentate inerenti al sinistro sostenute per il rifacimento di documenti personali, sostituzione bancomat, carte di credito e simili, spese postali con il limite di indennizzo di euro 100 per sinistro e per annualità assicurativa.
- D. La Società rimborsa a favore del Contraente il costo di un servizio di monitoraggio volto a prevenire e contrastare il verificarsi di una frode creditizia provocata da furto di identità.
- Il servizio è fornito da società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie e informa il Contraente circa l'apertura a suo nome di richieste di finanziamento o, ad esempio, l'avvio della procedura di protesto di un assegno emesso a suo

nome consentendo quindi di scoprire tempestivamente l'utilizzo illecito dei suoi dati personali.

Il servizio:

- decorre dalla data di conferma dell'attivazione effettuata, tramite e-mail o sms, dalla società specializzata nei sistemi di informazioni creditizie;
- cessa alla fine del dodicesimo mese successivo a quello in cui è stata effettuata la conferma dell'attivazione;
- può essere richiesto una volta per annualità assicurativa.

Il Contraente può fruire del servizio qualora abbia denunciato un sinistro a seguito del verificarsi di:

- un furto di identità;
- un furto o una rapina all'interno del fabbricato; una truffa tra le mura domestiche;
- uno scippo o un furto con destrezza (purché attivata la condizione facoltativa A – Scippo) che abbia comportato la sottrazione di documenti.

Per indicazioni su come attivare il servizio il Contraente deve contattare la Centrale Operativa (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno) ai seguenti numeri:

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



+39 011 742 55 99

L'attivazione del servizio avviene in ogni caso ad opera del Contraente, che dovrà successivamente inviare alla Società la documentazione di spesa per il rimborso.

ART. 11.2 CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le Condizioni facoltative A - Scippo, E - Rimborso spese da infortuni per scippo/rapina sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

Le Condizioni facoltative B - Impianti fotovoltaici - solari termici, C - Guasti ladri al fabbricato, D - Bed & Breakfast furto dei beni dei clienti, sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione ai beni assicurati e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.

Resta ferma l'efficacia dell'art. 13.1 "Rischi esclusi" e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.

A SCIPPO

La Società indennizza il Contraente e il suo nucleo familiare, nel limite della somma assicurata, dei danni materiali e diretti derivanti dallo scippo, dalla rapina e dal furto con destrezza, da loro subiti, di beni assicurati indossati o tenuti a portata di mano. La garanzia è operante anche in caso di furto a seguito di infortunio o improvviso malore. L'assicurazione vale in tutto il mondo e per i soli eventi verificatisi all'esterno dell'abitazione del Contraente ed è prestata a Primo rischio assoluto.

Nel limite della somma assicurata la Società rimborsa anche le spese documentate sostenute per:

1. il rifacimento di documenti personali, bancomat e carte di credito rubate a seguito di scippo, furto con destrezza o di altro evento indennizzabile nella Sezione Furto;
2. modifica o sostituzione con altre analoghe o equivalenti, di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione del Contraente, in caso di sottrazione delle relative chiavi.

Oltre a quanto previsto dall'art. 13.1 "Rischi esclusi", la garanzia non opera per:

- a. le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi del sinistro, le stesse siano in compagnia di altre persone di età superiore;
- b. i preziosi e i valori che attengano ad attività professionali esercitate dall'Assicurato, per conto proprio o di altri.

Relativamente ai casi di furto con destrezza la garanzia è prestata con una franchigia di euro 75 e con un limite di indennizzo per sinistro pari al 10% della somma assicurata. Qualora la somma assicurata sia inferiore a euro 1.500 il limite di indennizzo del 10% si intende comunque elevato a euro 150.

B IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI

La Società indennizza, nel limite della somma assicurata, i danni materiali e diretti derivati da furto dell'impianto fotovoltaico e/o dell'impianto solare termico regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul fabbricato assicurato.

La Società indennizza i danni esclusivamente qualora:

- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto fotovoltaico / solare termico assicurato è fissato;
- l'impianto fotovoltaico / solare termico sia installato su un fabbricato abitato (anche se saltuariamente) dall'Assicurato. Qualora l'impianto fotovoltaico / solare termico assicurato sia installato su un fabbricato adibito a dimora saltuaria e sia posizionato ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, la Società indennizza i danni subiti dall'impianto fotovoltaico / solare termico assicurato esclusivamente qualora sia protetto da uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento);
 - tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 - chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter;
 - sistema antifurto di localizzazione GPS;
 - sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme.

Oltre a quanto previsto dall'art. 13.1 "Rischi esclusi", la Società non indennizza i danni a:

- impianti fotovoltaici - solari termici installati in luoghi diversi dal tetto del fabbricato assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi ecc.);
- impianti fotovoltaici - solari termici installati sopra tettoie, box auto, recinzioni e altre pertinenze del fabbricato assicurato;
- impianti fotovoltaici - solari termici installati sul tetto di fabbricati aperti da uno o più lati;
- impianti fotovoltaici - solari termici che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'assicurazione;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto fotovoltaico - solare termico.

La garanzia opera:

1. con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 750. Questo scoperto si applica per ogni tipologia di danno salvo quanto indicato ai successivi punti B.2, B.3;
2. con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 750 e con un limite di indennizzo di euro 1.500 per sinistro limitatamente ai furti commessi o agevolati con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere;
3. con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 750 limitatamente ai furti commessi attraverso impalcature. Se detto scoperto coesiste con altri previsti dalla presente Sezione Furto, esso è elevato al 30% e assorbe tutti gli altri.

C GUASTI LADRI AL FABBRICATO

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 11.1.B.1 "Rischio assicurato - guasti e atti vandalici provocati dai ladri", la Società indennizza, nel limite della ulteriore somma assicurata di euro 5.000, i guasti e gli atti vandalici provocati dai ladri al fabbricato in occasione di furto, tentato furto o rapina.

La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati.

La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

D BED & BREAKFAST – FURTO DEI BENI DEI CLIENTI

La garanzia opera su dichiarazione del Contraente riportata sulla scheda di polizza, che il servizio di Bed & Breakfast è offerto, complessivamente per tutte le ubicazioni, in non più di tre camere e per non più di sei clienti.

La Società indennizza, nei limiti della specifica somma assicurata, i danni materiali e diretti derivanti da furto di beni dei clienti verificatosi nei locali del fabbricato in cui è svolta l'attività di Bed & Breakfast.

Oltre a quanto sopra indicato la garanzia opera :

- a. a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei suddetti locali secondo le modalità previste all'art. 11.1.A.1 "Rischio assicurato- descrizione della modalità di introduzione nei locali dell'autore del furto ";
- b. esclusivamente nei locali destinati a Bed & Breakfast e il cui utilizzo sia consentito ai clienti, con esclusione dei furti avvenuti nella reception e in locali di pertinenza quali box, cantine, e simili;
- c. esclusivamente durante il periodo di fruizione del Bed & Breakfast da parte del cliente, che deve inoltre risultare regolarmente registrato con le modalità previste dalla legge;
- d. con applicazione dei seguenti limiti di indennizzo:
 - limitatamente a preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito: 50% della somma assicurata;
 - limitatamente al denaro: 7% della somma assicurata;
 - limitatamente a orologi da polso e da tasca, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti di argenteria: 60% della somma assicurata.

Si intendono richiamate le esclusioni di garanzia previste agli artt. 13.1.A (danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione), 13.1.B (danni verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura), 13.1.C (danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave: dal Contraente o dall'Assicurato; da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza o locali con questi comunicanti; da persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere; da incaricati della sorveglianza del contenuto o del fabbricato indicato sulla scheda di polizza) "Rischi esclusi".

La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.

E RIMBORSO SPESE INFORTUNI DA SCIPPO / RAPINA

La Società rimborsa, nei limiti della specifica somma assicurata, le spese documentate sostenute per accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dal Contraente e dal suo nucleo familiare in occasione di scippo o rapina verificatisi all'esterno dell'abitazione.

ART. 11.3 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia:

- A. costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione;
 - B. destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.
- In caso di assicurazione di porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B devono riferirsi sia alla porzione assicurata (fabbricato), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

L'assicurazione opera esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

12. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 12.1 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

A. La forma di assicurazione prevista è:

1. per il contenuto (con garanzia prestata in forma globale): Valore intero o Primo rischio assoluto (a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata sulla scheda di polizza);
2. per il contenuto (con garanzia prestata in forma analitica), i preziosi, i valori, le raccolte e collezioni (con garanzia prestata in forma analitica): Primo rischio assoluto;
3. per gli impianti fotovoltaici, e gli impianti solari termici, i beni dei clienti, la condizione facoltativa E "Rimborso spese infortuni da scippo/rapina": Primo rischio assoluto.

B. Il valore per:

1. il fabbricato, gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici, è determinato dal valore a nuovo;
2. il contenuto e i beni dei clienti sono determinati dal valore a nuovo con le seguenti eccezioni:
 - a. per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria: valore commerciale;
 - b. per i valori è determinato dal valore nominale.

C. La garanzia:

1. è prestata in forma globale quando il Contraente sceglie (con relativa indicazione sulla scheda di polizza) di garantire entro il contenuto, con un'unica somma assicurata, anche i preziosi i valori, le raccolte e le collezioni;
2. è prestata in forma analitica quando il Contraente sceglie (con relativa indicazione sulla scheda di polizza) di garantire con voci e somme assicurate specifiche il contenuto, i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni.

ART. 12.2 TIPOLOGIA DI EDIFICIO DI CUI FA PARTE IL FABBRICATO

In relazione alla dichiarazione del Contraente riportata sulla scheda di polizza si considera "edificio occupato da una sola famiglia" l'edificio separato (cioè non avente muri tangenti) rispetto ad altre abitazioni.

Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni possono ugualmente essere considerate "edificio occupato da più famiglie" purché abbiano un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno.

ART. 12.3 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

La Società presta la garanzia di cui alla presente Sezione sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza, situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo,
- da superfici acquee,
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale),

sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure da inferriate fissate nel muro.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'accesso all'interno del fabbricato.

ART. 12.4 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e operanti non soddisfino i requisiti indicati all'art. 12.3 "Mezzi di chiusura dei locali", in caso di sinistro si conviene che:

A. se trattasi di dimora abituale e la difformità riguarda aperture:

1. diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, la Società liquida il danno senza riserve;
2. usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica lo scoperto del 20%;
3. usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati con presenza nei locali, al momento del sinistro, del Contraente o di un componente del suo nucleo familiare, si applica la franchigia di euro 100;

B. se trattasi di dimora saltuaria si applica lo scoperto del 30%. Per il periodo di abitazione da parte del Contraente o del suo nucleo familiare si applica la normativa di cui al precedente art. 12.4.A.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti non si riconosce alcun indennizzo.

Tuttavia, esclusivamente nel caso in cui, al momento del sinistro, fossero presenti nei locali il Contraente o un componente del suo nucleo familiare, il sinistro verrà indennizzato con l'applicazione di una franchigia di euro 100.

Sono in ogni caso esclusi i furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura salvo il solo caso di uso fraudolento di chiavi, grimaldelli e simili di cui all'art. 11.1.A.1.a. "Rischio assicurato".

Nei casi ove l'accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, il Contraente riconosce alla Società il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura per sottoporli a esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia.

ART. 12.5 BENI IN CASSAFORTE

(La regolamentazione di seguito riportata opera in caso di garanzia prestata in forma globale - descritta all'art. 12.1.C "Forma di assicurazione" - come da indicazione sulla scheda di polizza)

Qualora preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro assicurati siano custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati, i limiti di indennizzo esposti agli artt. 12.7.A "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto (preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito)" e 12.7.B "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto (denaro)" si intendono aumentati:

- del 100% se l'assicurazione è prestata a Valore intero;
- del 50% se l'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.

Nel caso l'apertura della cassaforte avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, gli aumenti sopraindicati non operano qualora le chiavi siano state ritrovate dai ladri entro l'abitazione, fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sia stato costretto a consegnarle in conseguenza di violenza o minaccia.

ART. 12.6 SINISTRI PARTICOLARI

Nel caso di:

A. furto effettuato attraverso impalcature;

B. sinistro verificatosi in una dimora saltuaria, durante il periodo di disabitazione dei locali;

si applica lo scoperto del 20%. Se detto scoperto coesiste con altri previsti dalla presente Sezione Furto, esso è elevato al 30% e assorbe tutti gli altri.

ART. 12.7 LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO

La garanzia opera con i seguenti limiti di indennizzo riferiti al contenuto:

- A. limitatamente a preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e solo con garanzia prestata in forma globale - descritta all'art. 12.1.C.1 "Forma di assicurazione" - come da indicazione sulla scheda di polizza:
1. 15% della somma assicurata, con il massimo di euro 20.000, se le garanzie della presente sezione sono prestate a Valore intero;
 2. 50% della somma assicurata, con il massimo di euro 20.000, se le garanzie della presente sezione sono prestate a Primo rischio assoluto;
- (con la garanzia prestata in forma globale il Contraente sceglie di garantire entro il contenuto, con un'unica somma assicurata, anche i preziosi i valori, le raccolte e le collezioni);
- B. limitatamente al denaro e solo con garanzia prestata in forma globale - descritta all'art. 12.1.C.1 "Forma di assicurazione" - come da indicazione sulla scheda di polizza:
1. 5% della somma assicurata, se le garanzie della presente sezione sono prestate a Valore intero;
 2. 7% della somma assicurata, se le garanzie della presente sezione sono prestate a Primo rischio assoluto;
- (con la garanzia prestata in forma globale il Contraente sceglie di garantire entro il contenuto, con un'unica somma assicurata, anche i preziosi i valori, le raccolte e le collezioni);
- C. limitatamente a tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi di argenteria: 60% della somma assicurata, con il massimo di euro 35.000, per singolo oggetto o servizio;
- D. limitatamente ai casi in cui il contenuto sia posto in locali di pertinenza del fabbricato (quali, ad esempio, cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione del fabbricato stesso: 20% della somma assicurata per sinistro. I limiti di indennizzo indicati ai precedenti artt. 12.7.A e 12.7.B operano fermo quanto indicato all'art. 12.5 "Beni in cassaforte".

ART. 12.8 AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E MATRIMONIO

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata sulla scheda di polizza costituisce dimora abituale del Contraente, la somma assicurata per la garanzia Furto si intende maggiorata del 15% per i furti che siano occorsi:

- fra le ore 24 del 20 dicembre e le ore 24 del 7 gennaio di ciascuna annualità assicurativa;
- fra le ore 24 del trentesimo giorno precedente la data del matrimonio del Contraente o di uno dei componenti il suo nucleo familiare e le ore 24 del trentesimo giorno successivo a tale data.

La presente maggiorazione non opera:

- per i limiti di indennizzo relativi al denaro previsti all'art. 12.7.B "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto", in caso di garanzia prestata in forma globale (descritta all'art. 12.1.C.1 "Forma di assicurazione") come da indicazione sulla scheda di polizza;
(con la garanzia prestata in forma globale il Contraente sceglie di garantire entro il contenuto, con un'unica somma assicurata, anche i preziosi i valori, le raccolte e le collezioni);
- per la somma assicurata relativa al denaro, in caso di garanzia prestata in forma analitica (descritta all'art. 12.1.C.2 "Forma di assicurazione") come da indicazione sulla scheda di polizza;
(con la garanzia prestata in forma analitica il Contraente sceglie di garantire con voci e somme assicurate specifiche il contenuto, i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni);
- per le somme assicurate relative alle Condizioni facoltative eventualmente attivate dal Contraente.

13. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 13.1 RISCHI ESCLUSI

La Società non indennizza i danni:

- A. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;
- B. verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- C. commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1. dal Contraente o dall'Assicurato;
 - 2. da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza o locali con questi comunicanti (fatto salvo quanto indicato all'art. 11.1.A.3 "Rischio assicurato - furto commesso/agevolato con dolo o colpa grave da addetti ai servizi domestici e da collaboratori familiari");
 - 3. da persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere (fatto salvo quanto indicato all'art. 11.1.A.3 "Rischio assicurato - furto commesso/agevolato con dolo o colpa grave da addetti ai servizi domestici e da collaboratori familiari");
 - 4. da incaricati della sorveglianza del contenuto o del fabbricato indicato sulla scheda di polizza;
 - 5. da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità;
- D. riguardanti preziosi, valori, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria esclusivamente quando tali danni si siano verificati in locali di pertinenza del fabbricato indicato sulla scheda di polizza (quali, ad esempio, cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione del fabbricato stesso.

ART. 13.2 DELIMITAZIONI RELATIVE AD ABITAZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI

- A. Nel caso di assicurazione di dimora abituale sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in cassaforte.
- B. Nel caso di assicurazione di dimora saltuaria, la garanzia relativa a preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza da parte del Contraente o del suo nucleo familiare.

14. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 14.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla somma assicurata.

ART. 11.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.3	Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	---	20%	euro 1.500 per sinistro
A.4	Truffa tra le mura domestiche	---	---	euro 1.500 per sinistro
A.5	Capi di vestiario, oggetti personali, ecc., portati in locali di villeggiatura	---	---	30% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto, per sinistro (fermo quanto previsto all'art. 12.7 "Limiti di indennizzo riferiti al contenuto")
B.2	Installazione o potenziamento di blindature, serrature, ecc.	---	---	5% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto, con il minimo di euro 500, per sinistro
B.3	Vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai beni assicurati	---	---	10% del totale delle somme assicurate per la Sezione Furto, per sinistro
B.4	Servizio di piantonamento di istituto di vigilanza privata	---	---	euro 300 per anno assicurativo
C.1	Danni indiretti	---	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario)
C.2	Furto dell'autovettura custodita nel box auto	---	---	euro 1.000 (indennità fissa)
C.3	Furto di identità	---	---	euro 50 (rimborso forfettario danni indiretti) euro 100 (spese per rifacimento documenti personali, bancomat, carte di credito) per sinistro e annualità assicurativa

ART. 11.2 CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A	SCIPPO In caso di furto con destrezza	euro 75	---	10% della somma assicurata, per sinistro (con il minimo di euro 150 se la somma assicurata è inferiore a euro 1.500)
B	IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI B.1 (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	---	10% con il minimo di euro 750	Somma assicurata
	B.2 Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	---	20% con il minimo di euro 750	euro 1.500 per sinistro
	B.3 Furto attraverso impalcature	---	20% con il minimo di euro 750 (se questo scoperto coesiste con altri previsti dalla Sez. Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri)	Somma assicurata
C	GUASTI LADRI AL FABBRICATO	---	---	euro 5.000 in aggiunta a quanto previsto all'art. 11.1.B.1 "Rischio assicurato - guasti e atti vandalici provocati dai ladri"
D	BED & BREAKFAST – FURTO DEI BENI DEI CLIENTI - punto d	---	---	Limiti relativi a preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito; denaro; orologi da polso e da tasca, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, argenteria"
ART. 12.4 "DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.2	Mezzi di chiusura operanti - Dimora abituale (e dimora saltuaria nel periodo di abitazione), difformità di aperture usate dai ladri e introduzione avvenuta con rottura o scasso	---	20%	Somma assicurata
A.3	Mezzi di chiusura operanti - Dimora abituale (e dimora saltuaria nel periodo di abitazione), difformità di aperture usate dai ladri e presenza nei locali del Contraente ecc.	euro 100	---	Somma assicurata
B	Mezzi di chiusura operanti – Difformità in dimora saltuaria (periodo di non abitazione)	---	30%	Somma assicurata
	Mezzi di chiusura non operanti e presenza nei locali del Contraente ecc.	euro 100	---	Somma assicurata

ART. 12.6 "SINISTRI PARTICOLARI"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A, B	Furto attraverso impalcature Sinistro in dimora saltuaria durante periodo di disabitazione	---	20% (se questo scoperto coesiste con altri previsti dalla sez. Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri)	Somma assicurata
ART. 12.7 "LIMITI DI INDENNIZZO RIFERITI AL CONTENUTO"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
A.1	Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito (garanzia prestata in forma globale e a Valore Intero)	---	---	15% della somma assicurata, con il massimo di euro 20.000 (se tali beni sono custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati, questo limite di indennizzo è aumentato del 100%: cfr. art. 12.5 "Beni in cassaforte")
A.2	Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito (garanzia prestata in forma globale e a Primo Rischio Assoluto)	---	---	50% della somma assicurata, con il massimo di euro 20.000 (se tali beni sono custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati, questo limite di indennizzo è aumentato del 50%: cfr. art. 12.5 "Beni in cassaforte")
B.1	Denaro (garanzia prestata in forma globale e a Valore Intero)	---	---	5% della somma assicurata (se il denaro è custodito in cassaforte con congegni di chiusura attivati, questo limite di indennizzo è aumentato del 100%: cfr. art. 12.5 "Beni in cassaforte")
B.2	Denaro (garanzia prestata in forma globale e a Primo Rischio Assoluto)	---	---	7% della somma assicurata (se il denaro è custodito in cassaforte con congegni di chiusura attivati, questo limite di indennizzo è aumentato del 50%: cfr. art. 12.5 "Beni in cassaforte")
C	Tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi d'argenteria	---	---	60% della somma assicurata, con il massimo di euro 35.000, per singolo oggetto o servizio
D	Contenuto in locali di pertinenza del fabbricato (cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione	---	---	20% della somma assicurata per sinistro
ART. 12.8 "AUMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA PER FESTIVITÀ NATALIZIE E MATRIMONIO"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
12.8	Furto avvenuto entro le date indicate all'art. 12.8	---	---	Somma assicurata maggiorata del 15% (tale maggiorazione non opera per il denaro e per le somme assicurate delle Condizioni facoltative)



15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 15.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 15.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

A. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;

B. fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;

C. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;

D. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

E. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;

F. conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia;

G. dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.

In caso di sinistro che comporti la sottrazione di: preziosi, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso o da tasca, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, che, ai sensi degli artt. 12.1.B.2 "Valore dei beni assicurati" e 15.5.C "Determinazione del danno", debbano essere valutati al valore commerciale, il Contraente si impegna a fornire la documentazione comprovante l'acquisto e l'effettivo valore economico dei beni asportati (a titolo esemplificativo tramite fatture, scontrini, ricevute fiscali, certificati di origine e/o autenticità, garanzie, card di corredo).

Qualora la documentazione consista esclusivamente in fotografie o dichiarazioni autografe di fornitori, la stima del danno sarà accordata al valore commerciale minimo al momento del sinistro.

H. In caso di sinistro relativo alla Condizione facoltativa E - Rimborso spese infortuni da scippo/rapina della Sezione Furto, se richiamata sulla scheda di polizza, l'Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 15.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

A. direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle Parti,

B. fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto di nomina.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 15.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

A. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;

B. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

C. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15.2 "Obblighi in caso di sinistro", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

D. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati di cui all'ubicazione del rischio indicata nella scheda di polizza, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri stabiliti all'art. 12.1 "Valore dei beni assicurati";

E. procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 15.3.B "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui agli artt. 15.4.D e 15.4.E sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, pregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale di perizia definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 15.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati – illesi, danneggiati o distrutti – avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 12.1 "Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati" la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:

- A. per il fabbricato gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici e le lastre, si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
- B. per il contenuto e i beni dei clienti, si stima il valore a nuovo dei beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi e fermi i limiti d'indennizzo previsti dalla polizza;
- C. per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, si stima il valore commerciale;
- D. per i valori, si stima il valore nominale.

Per i beni assicurati fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

Limitatamente alla sezione Furto, qualora il Contraente abbia scelto che la garanzia sia prestata in forma analitica (con relativa indicazione sulla scheda di polizza) non rientrano nella definizione di contenuto i preziosi, i valori, le raccolte e le collezioni, che sono invece assicurabili con voci e somme assicurate specifiche.

ART. 15.6 TITOLI DI CREDITO

Relativamente ai titoli di credito:

- A. la Società non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- B. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'indennizzo è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 15.7 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Quando è operante la forma di assicurazione a Valore intero e dalle stime effettuate risulta che il valore del contenuto eccede al momento del sinistro, di oltre il 20% la rispettiva somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del contenuto.

ART. 15.8 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, e inoltre per le garanzie riportate all'art. 11.1.C. "Rischio assicurato – danni indiretti", la Società non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 15.9 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

È data facoltà al Contraente di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente articolo.

Dietro richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che sia sottoscritto dalle Parti un verbale che sancisca che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 15.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta e non prima che venga redatto tra le Parti un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

ART. 15.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 13.1.C "Rischi esclusi (danni commessi o agevolati da dolo/colpa grave)".

ART. 15.11 RECUPERO DEI BENI ASSICURATI RUBATI

Se i beni assicurati rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato o il Contraente devono darne avviso alla Società appena ne hanno avuto notizia.

I beni assicurati recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni assicurati recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni assicurati rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la Società indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha facoltà di abbandonare alla Società i beni assicurati recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo.

ART. 15.12 CONTROVERSIE - VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE

(Sezione Furto - Condizione Facoltativa E - Rimborso spese infortuni da scippo/rapina)

Per la Sezione Furto, condizione facoltativa E – Rimborso spese infortuni da scippo/rapina, in caso di divergenza sull'indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordo tra l'Assicurato e la Società, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.:

A. mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;

B. mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista alla lettera A del presente art. 15.12, oppure in alternativa ad essa. I primi due componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

SEZIONE CRISTALLI

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione alle ubicazioni per le quali sono state richiamate.



16. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 16.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società rimborsa, entro la somma assicurata indicata sulla scheda di polizza, le spese sostenute per la sostituzione delle lastre assicurate facenti parte del fabbricato o del contenuto, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa all'art. 18.1 "Rischi esclusi"; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

La garanzia opera anche se gli eventi sono causati con:

- colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

ART. 16.2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia:

A. costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione;

B. destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di assicurazione di porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B devono riferirsi sia alla porzione assicurata (fabbricato), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

L'assicurazione opera esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

17. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 17.1 FORMA DI ASSICURAZIONE – VALORE DEI BENI ASSICURATI

- A. La forma di assicurazione prevista è Primo rischio assoluto.
B. Il valore per le lastre è determinato dal valore a nuovo.

18. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 18.1 RISCHI ESCLUSI

La Società non indennizza le rotture di lastre:

- A. causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
B. causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
C. causate da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
D. derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del fabbricato; restauro del fabbricato; operazioni di trasloco; lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
E. causate con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto previsto all'art. 16.1 "Rischio assicurato – operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati");
F. che alla data dell'entrata in vigore dell'assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti;
G. aventi valore artistico.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

19. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 19.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati negli articoli della presente Sezione.

ART. 16.1 "RISCHIO ASSICURATO"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
16.1	Rischio assicurato	---	---	Somma assicurata



20. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 20.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 20.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- A. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
 - B. fare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
 - C. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile;
 - D. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
 - E. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
 - F. conservare le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia;
 - G. dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 20.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

A. direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle Parti,

B. fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto di nomina.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi (il

disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzi, motivandole, le ragioni).

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 20.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- A. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
- B. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- C. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 20.2 "Obblighi in caso di sinistro", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- D. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati di cui all'ubicazione del rischio indicata nella scheda di polizza, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri stabiliti all'art. 17.1 B. "Valore dei beni assicurati";
- E. procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 20.3.B., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui agli artt. 20.4.D e 20.4.E sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale di perizia definitivo.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 20.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati – illesi, danneggiati o distrutti – avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti all'art. 17.1 "Forma di assicurazione – valore dei beni assicurati" la determinazione del danno viene eseguita secondo il seguente criterio:

- per le lastre, si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.

Per i beni assicurati fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

ART. 20.6 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile la Società non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 20.7 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

È data facoltà al Contraente di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto. Dietro richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che sia sottoscritto dalle Parti un verbale che sancisca che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 15.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta e non prima che venga redatto tra le Parti un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d'uso.

ART. 20.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'indennizzo dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del Contraente, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 18.1.E (rotture causate con dolo dei soggetti indicati).

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Le garanzie di cui agli artt. 21.2 "Garanzia Capofamiglia", 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 21.4 "Garanzia Vita Privata" sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

Le garanzie di cui agli artt.:

- 21.5 "Proprietà di fabbricati",
- 21.6 "R.C. locatore di mobili e arredamento",
- 21.7 "R.C. del Bed & Breakfast",
- 21.8 "Conduzione del locatario",

sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza e solo in relazione alle ubicazioni per le quali sono state richiamate.

In caso di sinistro verranno applicati franchigie e limiti di risarcimento indicati nella Sezione, salvo se diversamente precisato in polizza.



21. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 21.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società, nei limiti del massimale e nei termini delle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione.

ART. 21.2 GARANZIA CAPOFAMIGLIA

(Questa garanzia è alternativa a Garanzia Conduzione dell'abitazione e a Garanzia Vita privata)

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia comprende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- A. derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- B. derivanti dall'esecuzione:
- di lavori di ordinaria manutenzione,
 - di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente,

dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;

C. derivanti da fatto del personale addetto, per conto dell'Assicurato, alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi di pertinenza del fabbricato. Sono esclusi i danni provocati in seguito ad abbattimento di alberi ad alto fusto;

D. derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:

1. qualora il figlio minorenne o incapace del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;
- al periodo dell'affidamento;

2. la garanzia comprende i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'assicurato o di terzi esclusivamente da parte dei figli, minorenni o incapaci per legge, del Contraente e/o del suo nucleo familiare.

La garanzia opera:

a. esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra;

b. in caso di inesistenza della polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;

c. per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia di cui al presente punto D.2 è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio assicurativo;

3. la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni:

- derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy,
- di immagine,
- alla vita di relazione,
- alla reputazione,

involontariamente cagionati a terzi da fatto di figli minorenni o incapaci per legge del Contraente e/o del suo nucleo familiare e derivanti da pubblicazione su social network, o comunque con l'utilizzo di internet, di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

Relativamente alle sole perdite pecuniarie, la garanzia opera:

- con il limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa di euro 2.500 e con l'applicazione di una franchigia di euro 500;
- per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia del presente punto D non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante agli Assicurati da fatto di figli minorenni o incapaci per legge;

E. derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;

F. derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;

G. derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.

Qualora l'animale domestico di proprietà del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'animale domestico;
- al periodo dell'affidamento.

Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva all'iscrizione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 50 limitatamente ai danni a cose provocati da cani. Tale franchigia non si applica qualora l'Assicurato dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina.

La garanzia del presente punto G non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici;

H. subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere (escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi) durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore

- del Contraente e/o del suo nucleo familiare,
- dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;

I. derivanti dalla proprietà e uso di:

- biciclette (e simili);
- biciclette a pedalata assistita purché conformi a quanto indicato all'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- carrozzine elettriche per uso di invalidi purché non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;
- giocattoli anche a motore;

L. derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;

M. derivanti da inquinamento ambientale, con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

N. provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;

O. derivanti dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;

P. causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:

1. a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
2. a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
3. a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti 1. e 2. che precedono; la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

ART. 21.3 GARANZIA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE

(Questa garanzia è alternativa a Garanzia Capofamiglia e a Garanzia Vita privata)

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

A. derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;

B. derivanti dall'esecuzione:

- di lavori di ordinaria manutenzione,
- di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente, dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato purché, al momento del sinistro, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi;

C. derivanti da inquinamento ambientale, con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;

D. derivanti dalle attività indicate ai precedenti punti A e B e causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:

1. a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
2. a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
3. a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti D.1 e D.2 che precedono; la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

ART. 21.4 GARANZIA VITA PRIVATA

(Questa garanzia è alternativa a Garanzia Capofamiglia e a Garanzia Conduzione dell'abitazione)

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

La garanzia comprende – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

A. derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:

1. qualora il figlio minorenne o incapace del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:
 - a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;
 - al periodo dell'affidamento;
2. la garanzia comprende i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato o di terzi esclusivamente da parte dei figli, minorenni o incapaci per legge, del Contraente e/o del suo nucleo familiare.

La garanzia opera:

- a. esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra;
- b. in caso di inesistenza della polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;
- c. per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia di cui al presente punto A.2. è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione in regola con il pagamento del premio;

3. la Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni:
 - derivanti dalla violazione della normativa sulla Privacy,
 - di immagine,
 - alla vita di relazione,
 - alla reputazione,

involontariamente cagionati a terzi da fatto di figli minorenni o incapaci per legge del Contraente e/o del suo nucleo familiare e derivanti da pubblicazione su social network, o comunque con l'utilizzo di internet, di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.

La garanzia opera:

- con il limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa di euro 2.500 e con l'applicazione di una franchigia di euro 500;
- per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia del presente punto A non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante agli Assicurati da fatto di figli minorenni o incapaci per legge;

B. derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;

C. derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;

D. derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici.

Qualora l'animale domestico di proprietà del Contraente e/o del suo nucleo familiare sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'animale domestico;
- al periodo dell'affidamento.

Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 03 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di polizza successiva all'iscrizione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 50 limitatamente ai danni a cose provocati da cani. Tale franchigia non si applica qualora l'Assicurato dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina.

La garanzia del presente punto D non opera qualora il Contraente abbia dichiarato in polizza la volontà di non assicurare la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso di animali domestici;

E. subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere (escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi) durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore

- del Contraente e/o del suo nucleo familiare,
- dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento,

comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;

F. derivanti dalla proprietà e uso di:

- biciclette (e simili);
- biciclette a pedalata assistita purché conformi a quanto indicato all'art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- carrozzine elettriche per uso di invalidi purché non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
- barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;
- giocattoli anche a motore;

G. derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;

H. provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;

I. derivanti dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;

L. causati da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute:

1. a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi); ai fini della presente garanzia per locali di villeggiatura si intendono quelli occupati temporaneamente per motivi non legati ad attività professionali o comunque retribuite;
2. a locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti beni di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature.
3. a cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti L.1. e L.2. che precedono; la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

ART. 21.5 GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricato:

A. indicato sulla scheda di polizza;

B. diverso da quello indicato sulla scheda di polizza, purché:

- non sia locato a terzi o comunque messo (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi;
- sia adibito esclusivamente a civile abitazione e abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 21.10 "Caratteristiche del fabbricato";
- sia ubicato in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte, impianti sportivi (a uso privato), impianti fotovoltaici, impianti solari termici, purché tutti di pertinenza del fabbricato; restano tuttavia escluse dalla garanzia, limitatamente ai danni provocati o subiti da veicoli a motore, le aree scoperte di pertinenza del fabbricato gravate da servitù pubblica.

Sono compresi i danni:

1. causati a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio del fabbricato, con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale;
2. derivanti da inquinamento ambientale, con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
3. derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato. La presente garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 50 e con il limite di risarcimento di euro 30.000 per sinistro.

L'eventuale locatario (o il comodatario) del fabbricato indicato sulla scheda di polizza è considerato terzo **sempreché non rientri tra i soggetti indicati all'art. 23.2.B "Persone non considerate terzi"**.

Se il fabbricato assicurato costituisce una porzione di edificio organizzato in condominio, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'Assicurato deve rispondere (in base ai millesimi ricollegabili al fabbricato) poiché relativo a parti dell'edificio di proprietà comune (escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali).

ART. 21.6 GARANZIA R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO

La garanzia opera esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata.

Con riferimento al fabbricato indicato sulla scheda di polizza, che l'Assicurato cede in locazione (o in comodato) a terzi, la garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario degli apparecchi domestici e dell'arredamento di sua proprietà che si trovano in esso e che sono utilizzati dal locatario (o dal comodatario).

Per i danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio, la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

ART. 21.7 GARANZIA R.C. DEL BED & BREAKFAST

La garanzia opera:

- esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata sulla scheda di polizza;
- su dichiarazione del Contraente riportata sulla scheda di polizza, che il servizio di Bed & Breakfast è offerto, complessivamente per tutte le ubicazioni, in non più di tre camere e per non più di sei clienti.

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile derivante al Contraente e al suo nucleo familiare dall'attività di gestione di Bed & Breakfast svolta secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I clienti sono considerati terzi, sempreché non rientrino tra i soggetti indicati all'art. 23.2 "persone non considerate terzi".

La garanzia comprende i danni derivanti dalla somministrazione ai clienti, esclusivamente per la prima colazione, di generi alimentari e opera purché:

- i prodotti siano confezionati e non abbiano subito alcuna manipolazione da parte dell'Assicurato;
- la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Oltre a quanto previsto all'art. 23.1.A "Esclusioni comuni a tutte le garanzie", sono esclusi i danni:

- 1) dovuti a difetto originario dei generi alimentari somministrati;
- 2) a cose dei clienti.

Per i danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, la garanzia opera con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

ART. 21.8 GARANZIA CONDUZIONE DEL LOCATARIO

La garanzia opera esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata.

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'art. 21.1 "Rischio assicurato", per la responsabilità civile del soggetto a cui il Contraente, o un componente del suo nucleo familiare, ha ceduto in locazione (o in comodato) il fabbricato, per i fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione.

Il locatario (o il comodatario) è pertanto considerato Assicurato.

La garanzia è prestata, esclusivamente per la responsabilità civile dell'Assicurato, per i danni:

- A. derivanti dalla conduzione dei locali, e relative pertinenze, in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente nonché dall'uso o dalla proprietà degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- B. derivanti dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato;
- C. derivanti da inquinamento ambientale, con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- D. a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, con il limite di risarcimento per sinistro pari al 30% del massimale.

La garanzia opera purché il fabbricato venga ceduto in locazione o in comodato in base a regolare contratto e in conformità alla normativa di legge. In caso di sinistro la Società ha facoltà di verificare tali requisiti, anche mediante l'acquisizione della relativa documentazione che il Contraente è tenuto a fornire.

ART. 21.9 SOGGETTI ASSICURATI

A. Le garanzie di cui agli artt. 21.2 "Garanzia Capofamiglia", 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 21.4 "Garanzia Vita Privata", sono prestate a favore:

1. del Contraente e del suo nucleo familiare;
2. dei figli minorenni del Contraente, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;

3. dei figli naturali minorenni non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal Contraente;
4. dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
5. dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del nucleo familiare poiché residenti altrove per motivi di studio;
6. dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del nucleo familiare poiché residenti presso il coniuge dopo una separazione legale o un divorzio.

Le sole "Garanzia Capofamiglia" e "Garanzia Vita Privata" di cui agli artt. 21.2 e 21.4 sono estese alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai precedenti artt. 21.9.A.1 e 21.9.A.4.

- B. La garanzia di cui all'art. 21.5.A "Garanzia Proprietà di fabbricati", se operante, è prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato sulla scheda di polizza.
- C. La garanzia di cui all'art. 21.5.B "Garanzia Proprietà di fabbricati", se operante, è prestata a favore del Contraente e del suo nucleo familiare.
- D. La garanzia di cui all'art. 21.6 "Garanzia R.C. Locatore di mobilio e arredamento", se operante, è prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario degli apparecchi domestici e dell'arredamento di sua proprietà che si trovano nel fabbricato indicato sulla scheda di polizza da lui ceduto in locazione o comodato.
- E. La garanzia di cui all'art. 21.7 "Garanzia R.C. del Bed & Breakfast", se operante, è prestata a favore del Contraente e del suo nucleo familiare nella loro qualità di gestori di Bed & Breakfast.
- F. La garanzia di cui all'art. 21.8 "Garanzia Conduzione del locatario", se operante, è prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di soggetto a cui il Contraente o un componente del suo nucleo familiare ha ceduto in locazione o in comodato il fabbricato.

ART. 21.10 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Le garanzie di cui agli artt. 21.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", 21.6 "Garanzia R.C. Locatore di mobilio e arredamento", 21.7 "Garanzia R.C. del Bed & Breakfast", 21.8 "Garanzia Conduzione del locatario" della presente sezione:

- sono prestata a condizione che il fabbricato sia:
 - A. costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione;
 - B. destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.In caso di assicurazione di porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A. e B. devono riferirsi sia alla porzione assicurata (fabbricato), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.
- operano esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

22. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 22.1 MASSIMALI E LIMITI DI RISARCIMENTO - PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata, ove non siano stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del massimale per ogni sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più Assicurati. Tuttavia il massimale sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.

ART. 22.2 FRANCHIGIE - INOPPONIBILITÀ VERSO IL DANNEGGIATO

In caso di sinistro le somme dovute saranno integralmente corrisposte al terzo danneggiato senza detrazione di franchigie, che saranno recuperate dalla Società direttamente dal Contraente.

23. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 23.1 RISCHI ESCLUSI

A. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE (artt. 21.2 "Garanzia Capofamiglia, 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione, 21.4 "Garanzia Vita Privata", 21.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", 21.6 "R.C. locatore di mobilio e arredamento", 21.7 "R.C. del Bed & Breakfast", 21.8 "Garanzia conduzione del locatario").

L'assicurazione di cui alla presente Sezione non comprende la responsabilità per danni:

1. derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'Assicurato;
2. conseguenti a furto;
3. conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto agli artt. 21.2.P.1 e 21.2.P.2 "Garanzia Capofamiglia", agli artt. 21.3.D.1 e 21.3.D.2 "Garanzia Conduzione dell'abitazione" e agli artt. 21.4.L.1 e 21.4.L.2 "Garanzia Vita privata".
Gli artt. 21.2.P.1, 21.3.D.1, 21.4.L.1 descrivono come opera la garanzia in caso di danni causati da incendio, esplosione e scoppio a cose di terzi che l'Assicurato ha in consegna o custodia in locali di villeggiatura non di proprietà; gli artt. 21.2.P.2, 21.3.D.2, 21.4.L.2 descrivono come opera la garanzia in caso di danni causati da incendio, esplosione e scoppio a locali di terzi nei quali l'Assicurato ha ricoverato le tipologie di beni indicate nei punti stessi.
Sono considerati cose in consegna o custodia, e pertanto esclusi, anche i beni mobili e immobili detenuti in locazione o in comodato;
4. conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
5. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto, o di prodotti contenenti amianto;
6. provocati da animali diversi da animali domestici;
7. derivanti da inquinamento ambientale fatto salvo il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro previsto agli

artt. 21.2.M "Garanzia Capofamiglia", 21.3.C "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 21.5.2 "Garanzia Proprietà di fabbricati";

8. derivanti dalla proprietà di beni immobili (salvo quanto previsto dall'artt. 21.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", se operante).

9. derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.

B. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA CAPOFAMIGLIA"

Oltre a quanto previsto dal precedente punto A, relativamente all'art. 21.2 "Garanzia Capofamiglia", l'assicurazione non comprende:

1. la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri); resta salvo quanto espressamente precisato agli artt.:

- 21.2.I "danni derivanti da proprietà e uso di biciclette e simili, carrozzine elettriche per uso invalidi, barche senza motore, surf e simili, giocattoli";
- 21.2.N "danni provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo";
- 21.2.O "danni derivanti da proprietà e uso di tende, roulotte, camper e simili" della Garanzia Capofamiglia nonché dall'art. 21.2.D.2 "danni provocati dalla messa in circolazione di veicoli a motore o natanti da parte di figli minorenni o incapaci del Contraente e/o del suo nucleo familiare " (se operante) della Garanzia Capofamiglia;

2. la responsabilità per danni inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;

3. quanto previsto dagli artt. 21.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", 21.6 "R.C. locatore mobilio e arredamento", 21.7 "R.C. del Bed&Breakfast".

C. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA VITA PRIVATA"

Oltre a quanto previsto dal precedente punto A., relativamente all'art. 21.4 "Garanzia Vita Privata" l'assicurazione non comprende:

1. la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri); resta salvo quanto espressamente precisato agli artt.:

- 21.4.F "danni derivanti da proprietà e uso di biciclette e simili, carrozzine elettriche per uso invalidi, barche senza motore, surf e simili, giocattoli";
- 21.4.H "danni provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo";
- 21.4.I "danni derivanti da proprietà e uso di tende, roulotte, camper e simili" della Garanzia Vita privata nonché dall'art. 21.4.A.2 "danni provocati dalla messa in circolazione di veicoli a motore o natanti da parte di figli minorenni o incapaci dell'Assicurato" (se operante) della Garanzia Vita privata;

2. la responsabilità per danni inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;

3. quanto previsto dagli artt. 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione", 21.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati", 21.6 "Garanzia R.C. locatore mobilio e arredamento", 21.7 "Garanzia R.C. del Bed&Breakfast".

D. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA "GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI"

Oltre a quanto previsto dal precedente punto A, relativamente all'art. 21.5 "Garanzia Proprietà di fabbricati" l'assicurazione non comprende:

1. la responsabilità per danni da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato.

Sono comunque esclusi i danni:

- causati da umidità e stillicidio;
- derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
- derivanti da rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione;
- derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrato ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato;

2. quanto previsto dagli artt. 21.2 "Garanzia Capofamiglia", 21.3 "Garanzia Conduzione dell'abitazione" e 21.4 "Garanzia Vita privata", 21.6 "Garanzia R.C. locatore mobilio e arredamento", 21.7 "Garanzia RC. del Bed&Breakfast".

ART. 23.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- A. le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- B. il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato e, se convivente, ogni altro parente dell'Assicurato. Limitatamente ai danni a cose per i rischi di cui all'art. 21.5 "Garanzia proprietà di fabbricati" e limitatamente alla sola abitazione principale, sono considerati terzi i genitori ed i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso fabbricato in cui è situata l'abitazione del Contraente;
- C. i minori in affidamento familiare di cui all'art. 21.9.A.4 "Soggetti assicurati".

Inoltre, qualora sia attivata la garanzia di cui all'art. 21.8 "Conduzione del locatario" e relativamente a tale garanzia:

- D. il locatario (o il comodatario) stesso è considerato terzo, in parziale deroga di quanto previsto al precedente punto A del presente art. 23.2, nei confronti del Contraente o del suo nucleo familiare. Resta invece salvo quanto previsto al precedente punto B del presente art. 23.2.

24. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 24.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di risarcimento pari al massimale.

ART. 21.2 "GARANZIA CAPOFAMIGLIA"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.2.D.3	Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per Perdite pecuniarie)	euro 500	---	euro 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
21.2.G	Danni a cose provocati da cani	euro 50 (la franchigia non opera se il cane è iscritto all'anagrafe canina)	---	---
21.2.M	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
21.2.P.3	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale

ART. 21.3 "GARANZIA CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.3.C	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
21.3.D.3	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale
ART. 21.4 "GARANZIA VITA PRIVATA"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.4.A.3	Danni da fatto di figli minorenni, derivanti da utilizzo di internet (solo per Perdite pecuniarie)	euro 500	---	euro 2.500 per sinistro e per annualità assicurativa
21.4.D	Danni a cose provocati da cani	euro 50 (la franchigia non opera se il cane è iscritto all'anagrafe canina)	---	---
ART. 21.5 "GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.5.1	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale
21.5.2	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	---	euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
21.5.3	Danni derivanti da spargimento di acqua	euro 50	---	euro 30.000 per sinistro
ART. 21.6 "GARANZIA R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.6	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale
ART. 21.7 "GARANZIA R.C. DEL BED & BREAKFAST"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.7	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale
ART. 21.8 "GARANZIA CONDUZIONE DEL LOCATARIO"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
21.8.D	Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	---	---	Per sinistro, del 30% del massimale



25. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 25.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile), devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società e devono fornire tempestivamente alla Società le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a loro conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato devono inoltre segnalare alla Società qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una responsabilità dell'Assicurato anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

ART. 25.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari a un quarto del massimale stabilito nella scheda di polizza, o del limite di risarcimento, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Società, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato la Società ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui la Società non abbia prestato il proprio specifico assenso, la Società non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

ART. 25.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 25.1 "Obblighi in caso di sinistro".

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it,
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico:



il servizio **"ARAGTEL"** è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì ore 9-13 e 14-17, il venerdì ore 9-13) per:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.

26. CHE COSA POSSO ASSICURARE



ART. 26.1 RISCHIO ASSICURATO

La Società, nei limiti dei massimali indicati sulla scheda di polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati al successivo art. 26.2 "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 30.3.D "Gestione del sinistro - obbligo di autorizzazione preventiva di ARAG in caso di transazione";

- D. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 30.3.E "Gestione del sinistro - obbligo di concordare con ARAG la scelta di Consulenti e Periti";
- E. le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- F. le spese di giustizia;
- G. il contributo unificato (D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- H. le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- I. le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- L. le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- M. le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
- Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. È garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 30.1.C "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale – diritto di scelta di un legale per la difesa in sede penale e per la fase giudiziale in sede civile", per ogni grado di giudizio.
- Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

ART. 26.2 CASI ASSICURATI

ART. 26.2.1 GARANZIA SILVER

(Garanzia operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza)

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nell'ambito della vita privata e nella veste di conduttore o proprietario di fabbricato destinato ad abitazione (anche se diverso da quello indicato sulla scheda di polizza), per i seguenti casi:

- A. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.
- B. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La prestazione opera in deroga agli artt. 28.2.A.2 "Rischi sempre esclusi – vertenze in materia fiscale e amministrativa" e 28.2.A.8 "Rischi sempre esclusi – fatti dolosi delle persone assicurate".

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di euro 5.000 in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società e/o ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai precedenti artt. 26.2.1.A e 26.2.1.B:

- operano anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 - garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali.
- C. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.
- D. Richiesta di risarcimento danni conseguente ad incidente stradali nei quali gli Assicurati siano rimasti coinvolti come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici.

Le garanzie relative ai fabbricati operano anche per parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), piscine e impianti sportivi (a uso privato), impianti fotovoltaici, impianti solari termici, purché tutti di pertinenza del fabbricato.

Per i fabbricati di proprietà dell'Assicurato, le garanzie operano esclusivamente per quelli non locati a terzi o comunque messi (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi.

ART. 26.2.2 GARANZIA GOLD

(Garanzia operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza)

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nell'ambito della vita privata e nella veste di conduttore o proprietario di fabbricato (anche se diverso da quello indicato sulla scheda di polizza), per i casi precedentemente indicati all'art. 26.2.1 "Garanzia Silver" e nei limiti ivi previsti per le prestazioni assicurate. Inoltre le garanzie valgono anche per i casi di seguito indicati:

- A. Vertenze contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 100 e inferiore a euro 52.000.**
- B. Resistere alle richieste di risarcimento danni alla persona o alle cose di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. **Per questa garanzia opera quanto previsto all'art. 27.1 "Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile".**
- C. Vertenze con Istituti o Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.
- D. Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.
- E. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali degli immobili assicurati. **Per le vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione.**
- F. Ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili assicurati. **Sono escluse le vertenze tra condòmini e quelle relative alle spese condominiali. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.**
- G. Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'ordinanza/ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa **di importo non inferiore a euro 200.**
La garanzia non opera per sanzioni amministrative relative al fabbricato, al lavoro dipendente, alla circolazione stradale o alla proprietà di veicoli.
La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 28.2.A.2 "Rischi sempre esclusi – vertenze in materia fiscale e amministrativa" e limitatamente alla materia amministrativa.
- H. I seguenti atti di volontaria giurisdizione (in parziale deroga all'art. 28.2.A.1 "Rischi sempre esclusi – vertenze concernenti diritto di famiglia, successioni, donazioni).

1. Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati **con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi.**

L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:

- la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società e da ARAG;
- vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti e pertanto il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.

Alle medesime condizioni viene altresì garantita la domanda di divorzio agli Assicurati che hanno contratto una Unione Civile ai sensi di legge, purché la separazione si sia verificata durante l'operatività della garanzia di Tutela Legale. La fase di separazione delle parti non è oggetto di copertura assicurativa.

2. Istanza di interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto o di revoca di tali provvedimenti.
3. Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.

Le garanzie relative ai fabbricati operano anche per parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), piscine e impianti sportivi (a uso privato), impianti fotovoltaici, impianti solari termici, purché tutti di pertinenza del fabbricato.

Per i fabbricati di proprietà dell'Assicurato, le garanzie operano esclusivamente per quelli non locati a terzi o comunque messi (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi.

ART. 26.3 GARANZIE FACOLTATIVE

Le Garanzie facoltative "Lavoro dipendente Silver", "Lavoro dipendente Gold", "Web@ctive" sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.

La Garanzia facoltativa "Controversie con locatari" è operante solo se espressamente richiamata sulla scheda di polizza e solo in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata.

Resta ferma l'efficacia dell'art. 28.2 "Rischi sempre esclusi" e di tutte le altre norme indicate in polizza, se non espressamente derogate.

ART. 26.3.1 GARANZIA LAVORO DIPENDENTE SILVER

(Operante solo in abbinamento all'art. 26.2.1 "Garanzia Silver")

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nella veste di lavoratore dipendente, con esclusione dell'esercizio della professione medica, per i seguenti casi.

A. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.

B. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La prestazione opera in deroga agli artt. 28.2.A.2 "Rischi sempre esclusi – vertenze in materia fiscale e amministrativa" e 28.2.A.8 "Rischi esclusi – fatti dolosi delle persone assicurate".

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino a un massimo di euro 5.000 in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società e/o ARAG la copia della sentenza.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti A. e B. della presente Garanzia facoltativa "Lavoro dipendente Silver":

- operano anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali.

C. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

ART. 26.3.2 GARANZIA LAVORO DIPENDENTE GOLD

(Operante solo in abbinamento all'art. 26.2.2 "Garanzia Gold")

Le garanzie sono prestate all'Assicurato nella veste di lavoratore dipendente, con esclusione dell'esercizio della professione medica, per i casi precedentemente indicati nella Garanzia facoltativa "Lavoro dipendente silver" e nei limiti ivi previsti per le prestazioni assicurate. Inoltre le garanzie valgono anche per i casi di seguito indicati:

A. Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali.

B. Controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'art. 28.2.A.2 "Rischi sempre esclusi – vertenze in materia fiscale e amministrativa", la garanzia opera, laddove previsto, anche qualora le controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).

- C. Resistere alle richieste di risarcimento danni alla persona o alle cose di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. Per questa garanzia opera quanto previsto all'art. 27.1 "Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile".

ART. 26.3.3 GARANZIA WEB@CTIVE

(Operante solo in abbinamento all'art. 26.2.2 "Garanzia Gold")

Le prestazioni vengono fornite agli Assicurati esclusivamente quali utenti web e di Social e Media Network, nei seguenti casi.

- A. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su Social e Media Network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.
- B. Difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web. Per i reati dolosi la garanzia opera in caso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La prestazione opera in deroga all'art. 28.2.A.8 "Rischi sempre esclusi – fatti dolosi delle persone assicurate". Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico. ARAG provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso in cui il giudizio riaperto dopo una precedente archiviazione si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
- C. Controversie contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), purché il valore in lite sia superiore a euro 200.
- D. Controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web, purché il valore in lite sia superiore ad euro 200.

Le prestazioni di cui sopra operano per i sinistri insorti in tutto il Mondo sempreché il Foro competente si trovi in paesi o territori indicati all'art. 27.4 "Validità territoriale".

ART. 26.3.4 GARANZIA CONTROVERSIE CON LOCATARI

(Operante solo in abbinamento all'art. 26.2.2 "Garanzia Gold")

Le prestazioni vengono fornite all'Assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato indicato sulla scheda di polizza concesso in locazione a terzi ad uso abitativo, nei seguenti casi:

- A. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino.
- B. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.
- C. Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso. È coperta l'azione giudiziale di sfratto ai sensi dell'art. 648 del Codice di Procedura Civile, con esclusione dell'azione di recupero dei canoni ai sensi dell'Art. 664 del Codice di Procedura Civile.

A parziale deroga dell'art. 27.2 "Inizio e termine della garanzia", la presente garanzia viene prestata per i sinistri insorti trascorsi centoventi giorni dalla data di effetto della polizza.

La garanzia di cui al presente punto C. opera:

- con applicazione di una franchigia di euro 200;
- con il limite di indennizzo di euro 2.000 per sinistro.

Oltre quanto indicato all'art. 28.2 "Rischi sempre esclusi", le garanzie previste dalla presente Garanzia facoltativa "Controversie con locatari" non sono valide:

1. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi;

2. per l'intimazione di licenza per finita locazione;
3. in caso di controversie tra comproprietari;
4. per compravendita e permuta del fabbricato assicurato.

ART. 26.4 SOGGETTI ASSICURATI

Le garanzie descritte agli artt. 26.1 "Rischio assicurato" e 26.2 "Casi assicurati" vengono prestate al Contraente e al suo nucleo familiare.

Con riferimento all'ambito della vita privata, le garanzie, limitatamente ai casi indicati agli artt. 26.2.1.A "Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni", 26.2.1.C "Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatto illecito di terzi" della Garanzia Silver e 26.2.2.B "Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi" della Garanzia Gold, si estendono agli addetti ai servizi domestici e ai collaboratori familiari in genere del Contraente, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore dello stesso. Per tali Assicurati le garanzie non operano pertanto in relazione alla loro veste di conduttore o proprietario di fabbricato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del Contraente.

27. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 27.1 COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In relazione all'art. 26.2.2.B "Resistenza a richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi della Garanzia Gold" e al punto 26.3.2.B "Controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente" della Garanzia facoltativa "Lavoro dipendente Gold" la prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicurazione di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito o non esista.

La prestazione non opera nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento, in caso di violazione del patto di gestione lite o qualora il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

In caso di esistenza di assicurazione di Responsabilità civile, l'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.

ART. 27.2 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La Società presta la garanzia per i sinistri che siano insorti:

- trascorsi 3 mesi dalla data di effetto della polizza, per le vertenze contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali;
- trascorsi 2 anni dalla data di effetto della polizza per gli atti di volontaria giurisdizione (ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio, istanza di interdizione o inabilitazione, istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta);
- durante il periodo di validità della polizza, per tutte le altre prestazioni garantite.

Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza

precedente stipulata con la Società, la carenza dei 3 mesi o dei 2 anni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di tale polizza precedente.

La garanzia non vale per i sinistri insorgenti da contratti che al momento della stipulazione dell'assicurazione fossero già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modifica fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

ART. 27.3 INSORGENZA DEL SINISTRO

Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del sinistro si intende:

- A. per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza e di soccombenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- B. per gli atti di volontaria giurisdizione, la data del ricorso o dell'istanza inoltrata all'Autorità giudiziaria;
- C. per tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per individuare il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

ART. 27.4 VALIDITÀ TERRITORIALE

- A. Per i casi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- B. Per i casi di controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte (art. 26.2.2.A "Garanzia Gold") l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
- C. In tutti gli altri casi l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono e devono essere trattati in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ART. 27.5 UNICO SINISTRO

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di uno o più Assicurati e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

28. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 28.1 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI GARANZIE FACOLTATIVE

Qualora non sia stata esplicitamente richiamata sulla scheda di polizza la relativa Garanzia facoltativa, le garanzie non sono valide per:

- A. qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'attività di lavoro dipendente (assicurabile con la Garanzia facoltativa "Lavoro dipendente Silver" o "Lavoro dipendente Gold");
- B. controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di Social e Media Network (assicurabile con la Garanzia facoltativa "Web@ctive");
- C. la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato (assicurabile con la Garanzia facoltativa "Controversie con locatari" limitatamente alle ubicazioni per le quali è stata richiamata).

ART. 28.2 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

A. Le garanzie non sono valide per:

- 1. vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 - 2. vertenze in materia fiscale e amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
 - 3. fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - 4. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
 - 5. vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori o relativi a turbativa d'asta o normativa antitrust;
 - 6. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - 7. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
 - 8. fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
 - 9. fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
 - 10. qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione;
 - 11. controversie relative alla compravendita e permuta di immobili;
 - 12. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo di immobili, comprese le controversie inerenti i contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
 - 13. controversie derivanti dalla proprietà e circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria (a eccezione di quanto previsto all'art. 26.2.1.D "Richieste di risarcimento danni conseguente a incidente stradale in cui l'Assicurato è coinvolto come pedone, ciclista, ecc. della Garanzia Silver");
 - 14. l'adesione ad azioni di classe (class action);
 - 15. la difesa penale per abuso di minori;
 - 16. controversie di natura contrattuale con la Società e/o ARAG.
- B. La Società non assume il pagamento di spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di procedura penale).
- C. L'Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese i documenti necessari per la gestione del sinistro, secondo le vigenti norme relative

alla registrazione degli atti (giudiziari e non);

- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

D. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

29. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 29.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

Per tutte le garanzie della presente Sezione opera, se non diversamente precisato, il limite di indennizzo pari alla massimale.

ART. 26.2.1 "GARANZIA SILVER" ART. 26.2.2 "GARANZIA GOLD"		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
26.2.1.B	Difesa penale per delitti dolosi - anticipo delle spese legali in attesa della definizione del giudizio (valido anche per Garanzia Gold)	---	---	euro 5.000 per sinistro
ART. 26.3 GARANZIE FACOLTATIVE		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
GARANZIA LAVORO DIPENDENTE SILVER - Punto B: Difesa penale per delitti dolosi - anticipo delle spese legali in attesa della definizione del giudizio (valido anche per Gar. Lavoro Dipendente Gold)		---	---	euro 5.000 per sinistro
GARANZIA CONTROVERSIE CON LOCATARI - punto C: Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso		euro 200	---	euro 2.000 per sinistro

30. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



A norma dei Decreti Legislativi 26 novembre 1991, n. 393 e 17 marzo 1995, n. 175 l'ARAG ASSICURAZIONI SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (in seguito denominata ARAG), con sede in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, Telefono 045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49, a cui l'Assicurato ha la facoltà di rivolgersi direttamente, gestisce i sinistri di Tutela Legale per conto della Società.

ART. 30.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A. L'Assicurato, nel momento in cui si è verificato il sinistro o ne abbia avuto conoscenza, deve dare tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società o ad ARAG.

B. In ogni caso deve fare pervenire all'Agenzia oppure alla sede della Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 10 giorni dalla data della notifica stessa.

- C. Contemporaneamente alla denuncia l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società, anche nel caso di conflitto di interessi con la stessa o con ARAG, un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per il sinistro. Tale indicazione vale per la difesa in sede penale e per la fase giudiziale in sede civile; per la fase stragiudiziale la gestione della vertenza avviene a cura di ARAG come indicato all'art. 30.3 "Gestione del sinistro".
- D. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con la Società o con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- E. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

ART. 30.2 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- A. dare avviso tempestivo all'Agenzia o alla sede della Società o ARAG, in modo completo e veritiero, di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- B. conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo su tutti i fatti; indicare i mezzi di prova; fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

ART. 30.3 GESTIONE DEL SINISTRO

- A. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato;
- B. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.
Qualora l'assicurato nomina l'avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate con aumento del massimale per sinistro del 30% (trenta per cento), fermo il massimale per anno assicurativo.
In caso contrario la pratica viene trasmessa al legale scelto dall'assicurato;
- C. la garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo;
- D. l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena la decadenza della garanzia;
- E. l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti è concordata con ARAG;
- F. ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
- G. in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, a un arbitro che decide secondo equità. L'arbitro è designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- H. qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 come condizione di procedibilità della stessa.

ART. 30.4 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SEZIONE AUTOSUFFICIENZA

Le garanzie della presente Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza.



31. CHE COSA POSSO ASSICURARE

ART. 31.1 PRESTAZIONI PER NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 31.1.1 PRESTAZIONI PER ASSICURATI DI ETÀ INFERIORE A 81 ANNI

Qualora l'Assicurato (il Contraente o un componente del nucleo familiare), con un'età inferiore a 81 anni diventi non autosufficiente, **sempreché esso sia ancora in vita**, la Società gli riconosce la corresponsione di un indennizzo pari a:

- euro 10.000 se al momento del sinistro ha un'età inferiore a 46 anni;
- euro 5.000 se al momento del sinistro ha un'età pari o superiore a 46 anni e inferiore a 61 anni;
- euro 2.000 se al momento del sinistro ha un'età pari o superiore a 61 anni e inferiore a 81 anni.

Si specifica che è considerata non autosufficiente la persona che:

A. si trova nell'impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata, di poter compiere senza l'assistenza di un'altra persona, 3 delle seguenti 4 azioni consuete della vita quotidiana:

- lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia o di lavarsi in altro modo la parte superiore e inferiore del corpo così da mantenere un livello accettabile di igiene personale;
- nutrirsi: capacità di mangiare e bere il cibo preparato e servito da altri;
- muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi anche con l'aiuto di ausili specifici;
- vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti;

B. è affetta da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici, e necessita di assistenza costante di un'altra persona per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana.

Fermo quanto previsto all'art. 33.1.1 "Chi non assicuriamo", non sono assicurabili con la presente garanzia le persone che al momento della stipulazione della polizza siano già in tale condizione.

Il verificarsi dello stato di non autosufficienza del Contraente o di un membro del nucleo familiare per cui sia corrisposto l'indennizzo comporta l'annullamento contrattuale della presente sezione.

ART. 31.1.2 PRESTAZIONI PER ASSICURATI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 81 ANNI

Qualora l'Assicurato (il Contraente o un componente del nucleo familiare), con un'età pari o superiore a 81 anni, a seguito di ricovero per infortunio o malattia di durata non inferiore a 5 giorni, necessiti, secondo il parere dei medici che lo hanno in cura, di assistenza sociosanitaria, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, provvederà ad inviare:

- un medico o un infermiere una volta a settimana per un massimo di 2 settimane presso la residenza;
- un operatore socio-sanitario per 2 ore al giorno per la durata massima di 2 settimane (esclusi i giorni festivi) presso la residenza o, presso la struttura sanitaria, in caso di ricovero dell'Assicurato per un periodo non inferiore a 7 giorni, che fornisca aiuto per l'alimentazione, per l'igiene personale, per vestirsi e che supporti l'Assicurato e la sua famiglia nella comunicazione.

L'Assistenza domiciliare integrata è operativa a partire dal 30° giorno successivo alla sottoscrizione dell'assicurazione, se attivata a seguito di malattia.

Le prestazioni erogabili presso la residenza sono operative dietro presentazione della cartella clinica o documentazione medica equipollente, attestante l'impossibilità fisica a compiere, senza l'assistenza di terzi, determinate attività della vita quotidiana.

La prestazione opera una volta per nucleo familiare ed annualità assicurativa.

32. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 32.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA - CARENZE

Fermo quanto previsto all'art. 2.1 "Durata della copertura" e le esclusioni dell'art. 33.1.1 "Chi non assicuriamo" e la garanzia di cui all'art. 33.1.2 "Cosa non assicuriamo", la garanzia di cui all'art. 31.1.1 "Prestazioni per non autosufficienza per assicurati di età inferiore a 81 anni" decorre:

- A. dal giorno di effetto dell'assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente ad infortunio;
- B. dopo 3 anni dall'effetto dell'assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente all'insorgenza della malattia di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica;
- C. dopo 6 mesi dall'effetto dell'assicurazione nel caso di non autosufficienza conseguente a cause diverse da quelle specificate ai precedenti punti A – B del presente art. 32.1.

I casi di non autosufficienza verificatisi:

- dopo i periodi di tempo suindicati, anche se causati da una malattia insorta durante tali periodi, sono compresi in garanzia;
- durante i periodi di tempo suindicati, determinano l'annullamento della garanzia qualora la persona divenuta non autosufficiente sia il Contraente ed esso sia l'unico componente del nucleo familiare; l'eventuale incasso del premio non costituisce deroga; il premio medesimo verrà restituito dalla Società. Diversamente la garanzia rimane operante per gli altri componenti del nucleo familiare.

Fermo quanto previsto all'art. 2.1 "Durata della copertura" e le esclusioni dell'art. 33.1.1 "Chi non assicuriamo" e 33.1.2 "Cosa non assicuriamo", la garanzia di cui all'art. 31.1.2 "Prestazioni per non autosufficienza per assicurati di età pari o superiore a 81 anni" decorre:

1. dal giorno di effetto dell'assicurazione nel caso di attivazione della prestazione a seguito di infortunio;
2. dopo 30 giorni dall'effetto dell'assicurazione in caso di attivazione della prestazione a seguito di malattia.

33. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 33.1 ESCLUSIONI

ART. 33.1.1 CHI NON ASSICURIAMO

La Società non assicura le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate.
La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste.

ART. 33.1.2 COSA NON ASSICURIAMO

La Società non presta le garanzie previste dalla presente Sezione per i sinistri che siano conseguenza di:

- A. infortuni derivanti da guida di veicoli sotto l'influenza dell'alcool, quando l'alcoemia accertata sia superiore a 0,8 grammi per litro, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionabili ai sensi degli artt. 186, 186 bis o 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- B. abuso di alcolici, psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- C. atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- D. partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artistiche, himalaya-ne, andine, regate oceaniche, sci estremo);
- E. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche;
- F. guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari;
- G. partecipazione a gare motoristiche - non di regolarità pura - e alle relative prove;
- H. eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- I. pratica di sport estremi, di paracadutismo, sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili), pratica di bungee jumping e attività simili;
- J. conseguenze di:
 - infortuni occorsi,
 - malattie diagnosticate e/o che abbiano resi necessari cure mediche o esami clinici (strumentali o di laboratorio), prima dell'effetto dell'assicurazione;
- K. patologie psichiatriche e disturbi psichici e loro conseguenze ad esclusione di quanto previsto all'art. 31.1.1.B (relativamente a persona affetta da morbo di Alzheimer o simili demenze senili);
- L. malformazioni o difetti fisici preesistenti all'effetto dell'assicurazione;
- M. sieropositività da virus H.I.V.;
- N. infortuni subiti dall'Assicurato in qualità di:
 - membro dell'equipaggio di aeromobili in genere;
 - passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società o aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
- O. infortuni derivanti dalla guida di veicoli o natanti a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole prestazioni dell'art. 31.1.2 "Pre-stazioni per Assicurati di età pari o superiore a 81 anni".

34. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 34.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo indicati negli articoli precedenti della presente Sezione.

ART. 31.1.2 "Prestazioni per Assicurati di età pari o superiore a 81 anni" - a seguito di ricovero per infortunio o malattia di durata non inferiore a 5 giorni		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI INDENNIZZO
31.1.2	Invio medico o infermieri (se ritenuto necessario dai medici curanti)	---	---	Massimo 1 volta a settimana e per massimo 2 settimane Una volta per nucleo familiare e annualità assicurativa
31.1.2	Invio di un operatore socio-sanitario presso la residenza o, presso la struttura sanitaria, in caso di ricovero dell'Assicurato per un periodo non inferiore a 7 giorni (se ritenuto necessario dai medici curanti)	---	---	Massimo 2 ore al giorno per massimo 2 settimane (esclusi i festivi) Una volta per nucleo familiare e annualità assicurativa



35. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 35.1 GESTIONE DEL SINISTRO PER PRESTAZIONI PER ASSICURATI DI ETÀ INFERIORE A 81 ANNI

ART. 35.1.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato o chi per esso deve:

- dare avviso scritto del sinistro alla Società nel più breve tempo possibile;
- fornire un certificato anagrafico aggiornato di stato di famiglia;
- produrre tutta la documentazione del caso, sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti della Società e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato;
- sottoporsi, anche in fase di ricovero, agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Società o da suoi incaricati, fornendo alla stessa ogni informazione;
- fornire delega scritta alla Società al fine di poter verificare l'esistenza in vita dell'Assicurato;
- fornire certificato del medico curante o medico ospedaliero che documenti lo stato di non autosufficienza dell'Assicurato, precisando la data di inizio e la causa che lo ha determinato;
- in caso di perdita delle capacità cognitive, fornire gli esiti di un accertamento diagnostico comprendente l'esito di un test di valutazione delle funzioni cognitive (ad esempio il test M.M.S. di Folstein).

Qualora per lo stesso rischio siano stipulate altre assicurazioni, l'Assicurato deve dare avviso del sinistro a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Qualora il sinistro risultasse non indennizzabile, l'Assicurato si impegna a restituire gli importi eventualmente liquidati direttamente per suo conto dalla Società.

ART. 35.1.2 RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA

La Società provvede a formalizzare per iscritto all'Assicurato, o a chi per esso, il riconoscimento dello stato di non autosufficienza entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Entro tale periodo la Società si riserva il diritto di accertare lo stato di non autosufficienza con propri medici fiduciari, i cui costi saranno a suo totale carico.

ART. 35.1.3 PAGAMENTO DEL CAPITALE

La Società, accertato lo stato di non autosufficienza, determinato l'indennizzo dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del Contraente, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Dopo il riconoscimento da parte della Società dello stato di non autosufficienza, come indicato al precedente art. 35.1.2 "Riconoscimento dello stato di non autosufficienza", l'Assicurato matura il diritto a percepire il capitale indicato all'art. 31.1.1 "Prestazioni per Assicurati di età inferiore a 81 anni".

Il diritto all'indennizzo per il capitale non è trasmissibile agli eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'Assicurato muore, dopo che sia stato formalizzato lo stato di non autosufficienza ai sensi del precedente art. 35.1.2 "Riconoscimento dello stato di non autosufficienza", la Società paga agli eredi o aventi causa il capitale indicato all'art. 31.1.1 "Prestazioni per Assicurati di età inferiore a 81 anni".

ART. 35.2 GESTIONE DEL SINISTRO PER PRESTAZIONI PER ASSICURATI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 81 ANNI

Per potere usufruire delle prestazioni indicate all'art. 31.1.2 "Prestazioni per Assicurati di età pari o superiore a 81 anni" l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



+39 011 742 55 99

- telefax (dall'Italia e dall'estero) +39 011 742 55 88
- posta elettronica, all'indirizzo assistenza@blueassistance.it

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non indennizza prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

ART. 35.2.1 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Per attivare la garanzia l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve inoltre:

- fornire ogni informazione e documentazione richiesta dalla Centrale Operativa;
- sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Centrale Operativa;
- produrre, se richiesta dalla Centrale Operativa, copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti della Società e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato e curato.

La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

ART. 35.2.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

ART. 35.2.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di assicurazione.

ART. 35.3 CONTROVERSIE – VALUTAZIONE COLLEGIALE ED ARBITRATO IRRITUALE

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi, si potrà procedere, su accordo tra l'Assicurato e la Società, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organismi di Mediazione accreditati ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.:

A. mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;

B. mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista alla lettera A del presente art. 35.3, oppure in alternativa ad essa. I primi due componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie previste agli artt. 36.1 "Garanzia assistenza rischio ladri", 36.2 "Garanzia assistenza manutenzione fabbri-cato", 36.3 "Garanzia assistenza Silver", 36.4 "Garanzia assistenza Gold" sono operanti solo se espressamente richia-mate sulla scheda di polizza in e solo in relazione alle ubicazioni per le quali sono state richiamate.

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, la Società eroga le prestazioni di assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte di Reale Group.

Le prestazioni di assistenza e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e per poterne usufruire l'Assi-curato deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- telefono, ai numeri:

DALL'ITALIA

DALL'ESTERO



+39 011 742 55 99

- telefax (dall'Italia e dall'estero) +39 011 742 55 88
- posta elettronica, all'indirizzo assistenza@blueassistance.it

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

36. CHE COSA POSSO ASSICURARE



ART. 36.1 GARANZIA ASSISTENZA RISCHIO LADRI

A. INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di euro 500

per evento. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno del fabbricato.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- su porte e cancelli che non sono di pertinenza del fabbricato assicurato e di proprietà o possesso dell'Assicurato;
- su impianti di sicurezza e allarme.

B. INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza per la rottura di vetri esterni, provocata da:

- incendio, fulmine, esplosione, scoppio;
- allagamento;
- furto tentato o consumato regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,

che comprometta la sicurezza dei locali del fabbricato, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di euro 500 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

C. SUPPORTO PSICOLOGICO

Qualora l'Assicurato necessiti di un supporto psicologico prescritto dal medico di base, o dai medici che hanno prestato il primo soccorso o da altro medico specialista, a seguito di traumi o lesioni e/o stress psico-fisico, causati da furto, tentato furto o rapina, avvenuti all'interno dell'abitazione, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medici lo valutino necessario, organizzerà, se richieste entro 60 giorni dal sinistro, delle sedute di psicoterapia a domicilio o presso lo studio di un professionista convenzionato con Blue Assistance.

La prestazione opera, previo invio della prescrizione medica con il referto del pronto soccorso, o con la cartella clinica attestante il ricovero, fino a 10 sedute per annualità assicurativa.

ART. 36.2 GARANZIA ASSISTENZA MANUTENZIONE FABBRICATO

La presente garanzia comprende le prestazioni di assistenza indicate al precedente art. 36.1 "Garanzia assistenza rischio ladri", oltre a quelle di seguito riportate.

A. INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza per:

1. allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico;
2. infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture fisse dell'impianto idraulico verificatesi in un fabbricato occupato da una sola famiglia;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di euro 500 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
- rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler, caldaie e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;
- infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari;

- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune.

B. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di emergenza di un termoidraulico presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvederà ad attivare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi, tenendo a proprio carico i costi fino alla concorrenza di euro 500 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti:

- a manutenzione ordinaria;
- ai controlli annuali disposti a norma di legge;
- su impianti sui quali non sia stata effettuata la revisione obbligatoria.

C. INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente interni, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di euro 500 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dovuti all'ente erogatore;
- guasti o malfunzionamento al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato il fabbricato assicurato;
- guasti o malfunzionamenti del contatore.

ART. 36.3 GARANZIA ASSISTENZA SILVER

La presente garanzia comprende le prestazioni di assistenza indicate ai precedenti artt. 36.1 "Garanzia assistenza rischio ladri" e 36.2 "Garanzia assistenza manutenzione fabbricato", oltre a quelle di seguito riportate.

A. PERNOTTAMENTO IN ALBERGO

Qualora il fabbricato indicato sulla scheda di polizza sia reso inagibile a seguito di furto regolarmente denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza, incendio, allagamento, esplosione o scoppio, la Centrale Operativa procura al Contraente e al suo nucleo familiare il pernottamento in un albergo di categoria non superiore alle 4 stelle, fino a un massimo di euro 500 per evento.

B. RIENTRO ANTICIPATO DA UN VIAGGIO

Qualora il fabbricato indicato sulla scheda di polizza sia reso inagibile a seguito di furto, incendio, allagamento, esplosione o scoppio, la Centrale Operativa procura al Contraente e al suo nucleo familiare i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe), fino alla concorrenza di euro 500 per evento per rientrare in anticipo presso la residenza qualora essi si trovino in viaggio ad oltre 50 km dal luogo in cui si trova il fabbricato indicato sulla scheda di polizza.

C. INVIO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA

Qualora, a seguito di furto, incendio, allagamento, esplosione o scoppio, oppure a seguito di infortunio causato da uno scippo o da una rapina regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'Assicurato abbia la necessità di riordinare i locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza, la Centrale Operativa – compatibilmente con le disponibilità locali – provvede a inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico della Società fino a un massimo di 12 ore.

Tali prestazioni possono essere usufruite dall'Assicurato in moduli di 4 o 6 ore cadauna nelle fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.

ART. 36.4 GARANZIA ASSISTENZA GOLD

La presente garanzia comprende le prestazioni di assistenza indicate ai precedenti artt. 36.1 "Garanzia assistenza rischio ladri", 36.2 "Garanzia assistenza manutenzione fabbricato" e 36.3 "Garanzia assistenza silver", oltre a quelle di seguito riportate.

A. INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un tecnico riparatore di elettrodomestici presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore per i quali sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore, la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare la funzionalità degli elettrodomestici fino alla concorrenza di euro 300 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

B. TRASPORTO ELETTRODOMESTICI

Qualora l'Assicurato necessiti del trasporto del proprio elettrodomestico (lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore) dal fabbricato indicato sulla scheda di polizza presso un centro di assistenza tecnica qualificato, in quanto non sia stato sufficiente erogare la prestazione di cui all'art. 36.4.A "Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici", la Centrale Operativa provvede alla presa, al trasporto e alla riconsegna, presso il medesimo fabbricato, dell'elettrodomestico fino alla concorrenza di euro 300 per evento.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

C. RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora a seguito dell'erogazione della prestazione "Rientro anticipato da un viaggio", il Contraente e il suo nucleo familiare siano dovuti rientrare immediatamente presso il fabbricato indicato sulla scheda di polizza, abbandonando il proprio veicolo ad oltre 50 Km dal luogo in cui si trova il fabbricato stesso, la Centrale Operativa procura al Contraente, o ad un altro componente del nucleo familiare, tenendone il costo a carico della Società, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo abbandonato nel luogo in cui è stato interrotto il viaggio, fino ad un massimo di euro 500 per evento.

D. PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il fabbricato indicato sulla scheda di polizza sia stato colpito da uno dei seguenti eventi: furto, incendio, allagamento, esplosione o scoppio, e il Contraente e il suo nucleo familiare abbiano dovuto interrompere il proprio viaggio ad oltre 50 km dal luogo in cui si trova il fabbricato indicato sulla scheda di polizza, la Centrale Operativa procura al Contraente stesso e al suo nucleo familiare i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe), fino alla concorrenza di euro 500 per evento per tornare nel luogo dove si è interrotto il viaggio.

E. INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI

Qualora, al verificarsi di incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio occorso ai locali del fabbricato indicato sulla scheda di polizza, sia necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei beni assicurati, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvede ad attivare gli specialisti convenzionati.

La prestazione opera per il recupero tempestivo dei beni assicurati coinvolti dal sinistro e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del contenuto durante il periodo di inagibilità dei locali fino ad un massimo di 30 giorni.

La prestazione deve essere richiesta alla Centrale Operativa entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.

È compresa la riconsegna all'indirizzo del fabbricato indicato sulla scheda di polizza dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali.

La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 1.000 per evento.

F. RECUPERO DATI INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso al fabbricato indicato sulla scheda di polizza, indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio e complementari, se operante, con esclusione dei danni da fenomeno elettrico, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di sinistro alla Società, rimanga danneggiata l'unità di memoria hard disk interno del personal computer di proprietà dell'Assicurato e si renda necessario il recupero dei dati informatici in esso contenuti la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.

La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 500 per evento.

È compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità hard disk strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Le garanzie previste ai successivi punti G "Biglietto e pernottamento per colloqui o concorsi", H "Baby sitter/badante in caso di spostamento", I "Counseling per il ricollocamento professionale" costituiscono prestazioni a favore del lavoratore dipendente, operanti esclusivamente in caso di perdita del posto di lavoro, avvenuta da non più di 180 giorni a seguito di interruzione del rapporto per volontà del datore di lavoro, o per cessazione dell'attività dello stesso.

La perdita del posto di lavoro dovrà essere adeguatamente certificata dall'Assicurato, tramite idonea documentazione del suo datore di lavoro, da inviare alla Centrale Operativa al momento dell'attivazione delle prestazioni.

G. BIGLIETTO E PERNOTTAMENTO PER COLLOQUI O CONCORSI

Qualora a seguito di perdita del posto di lavoro l'Assicurato, intenda partecipare ad un concorso, o debba sostenere un colloquio di lavoro, ad oltre 50 km dal suo Comune di residenza, la Centrale Operativa:

1. mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto d'andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica);
2. prenota un albergo.

La prestazione opera una volta per annualità assicurativa, e il costo relativo alla camera e alla prima colazione rimane a carico della Società fino alla concorrenza di euro 200.

L'Assicurato deve fornire alla Centrale Operativa certificazione della partecipazione al concorso o al colloquio di lavoro entro 30 giorni dalla richiesta.

H. BABY SITTER/BADANTE IN CASO DI SPOSTAMENTO

Qualora a seguito di perdita del posto di lavoro l'Assicurato, intenda partecipare ad un concorso, o debba sostenere un colloquio di lavoro, ad oltre 50 km dal suo Comune di residenza, e sia impossibilitato ad occuparsi dei figli minori di 15 anni o di un altro familiare non autosufficiente (figlio/a, coniuge/convivente more uxorio, madre/padre, nuora/genero o suocera/o) con lui conviventi, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperire una baby sitter o un'assistente familiare, che si occupi del minore o che fornisca aiuto al familiare non autosufficiente, come comprovato da documentazione medica.

La prestazione opera una volta per annualità assicurativa, con costi a carico della Società fino alla concorrenza di euro 500.

In alternativa la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare, residente ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell'Assicurato, un biglietto di andata e ritorno in aereo (classe economica) o treno (prima classe), per raggiungere ed accudire il minore o il familiare non autosufficiente, tenendone il costo a carico della Società.

Per l'attivazione della garanzia, l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo, e deve fornire alla Centrale Operativa certificazione della partecipazione al concorso o al colloquio di lavoro entro 30 giorni dalla richiesta.

I. COUNSELING PER IL RICOLLOCAMENTO PROFESSIONALE

A seguito di perdita del posto di lavoro la Centrale Operativa, organizzerà, se richiesti dall'Assicurato, degli incontri di counseling presso lo studio di un professionista convenzionato con Blue Assistance.

Il supporto del counselor ha l'intento di aiutare l'Assicurato a superare il disagio per la perdita dell'impiego, ad adottare una posizione proattiva finalizzata a mettere in moto le migliori risorse personali, ad individuare il proprio percorso professionale e a percorrerlo con strategie e strumenti efficaci e funzionali, valorizzando le proprie competenze e professionalità, accompagnando l'Assicurato nel suo percorso di ricollocamento.

La prestazione opera fino a 10 incontri per annualità assicurativa.

ART. 36.5 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia:

A. costruito in materiali incombustibili. È tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione;

B. destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di assicurazione di porzione di edificio le caratteristiche di cui ai punti A e B del presente art. 36.5 devono riferirsi sia alla porzione assicurata (fabbricato), sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

Le garanzie della presente sezione operano esclusivamente per le parti di fabbricato adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

37. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO



ART. 37.1 EFFICACIA TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni sono fornite in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

38. CHE COSA NON È ASSICURATO



ART. 38.1 RISCHI ESCLUSI

La Società non presta le garanzie qualora l'evento sia conseguenza diretta o indiretta di:

A. stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;

B. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;

C. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;

D. atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie della presente Sezione.

39. TABELLA RIASSUNTIVA DI LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



ART. 39.1 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti indicati nei punti precedenti della presente Sezione.

ART. 36.1 GARANZIA ASSISTENZA RISCHIO LADRI		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITI
36.1.A	Invio di un fabbro o di un falegname	---	---	euro 500 per evento
36.1.B	Invio di un vetraio	---	---	euro 500 per evento
36.1.C	Supporto Psicologico	---	---	10 sedute per annualità assicurativa
ART. 36.2 GARANZIA ASSISTENZA MANUTENZIONE FABBRICATO		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITI
36.2	Come art. 36.1 "Gar. Assistenza Rischio Ladri"	---	---	Come art. 36.1 "Gar. Assistenza Rischio Ladri"
36.2.A	Invio di un idraulico	---	---	euro 500 per evento
36.2.B	Invio di un termoidraulico	---	---	euro 500 per evento
36.2.C	Invio di un elettricista	---	---	euro 500 per evento
ART. 36.3 GARANZIA ASSISTENZA SILVER		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITI
36.3	Come art. 36.2 "Gar. Assistenza Manutenzione Fabbricato"	---	---	Come art. 36.2 "Gar. Assistenza Manutenzione Fabbricato"
36.3.A	Pernottamento in albergo	---	---	euro 500 per evento
36.3.B	Rientro anticipato da un viaggio	---	---	euro 500 per evento (qualora l'assicurato si trovi in viaggio ad oltre 50 km dal fabbricato assicurato)
36.3.C	Invio di una collaboratrice domestica	---	---	Massimo 12 ore (fruibili in moduli di 4 o 6 ore nell'arco di un mese)

ART. 36.4 GARANZIA ASSISTENZA GOLD		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITI
36.4	Come art. 36.3 "Gar. Assistenza Silver"	---	---	Come art. 36.3 "Gar. Assistenza Silver"
36.4.A	Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici	---	---	euro 300 per evento (valido solo se garanzia già scaduta)
36.4.B	Trasporto elettrodomestici	---	---	euro 300 per evento
36.4.C	Recupero del veicolo	---	---	euro 500 per evento (solo a seguito di "Rientro anticipato da un viaggio")
36.4.D	Proseguimento del viaggio	---	---	euro 500 per evento (per tornare sul posto, qualora l'assicurato debba interrompere il viaggio ad oltre 50 km dal fabbricato assicurato)
36.4.E	Intervento di emergenza per salvataggio beni assicurati	---	---	euro 1.000 per evento e deposito temporaneo massimo di 30 giorni
36.4.F	Recupero dati informatici	---	---	euro 500 per evento
36.4.G	Biglietto e pernottamento per colloqui e concorsi (operante esclusivamente in caso di perdita del posto di lavoro, adeguatamente certificata dall'Assicurato e avvenuta da non più di 180 giorni a seguito di interruzione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro, o per cessazione dello stesso)	---	---	Una sola volta fino a euro 200 per annualità assicurativa (qualora l'assicurato intenda partecipare ad un concorso o sostenere un colloquio ad oltre 50 km dal comune di residenza)
36.4.H	Baby-Sitter/Badante in caso di spostamento (operante esclusivamente in caso di perdita del posto di lavoro, adeguatamente certificata dall'Assicurato e avvenuta da non più di 180 giorni a seguito di interruzione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro, o per cessazione dello stesso)	---	---	Una sola volta fino a euro 500 per annualità assicurativa (qualora l'assicurato intenda partecipare ad un concorso o sostenere un colloquio ad oltre 50 km dal comune di residenza. Baby-Sitter solo per figli minori di 15 anni; Badante solo per persone non autosufficienti ai sensi di polizza)
36.4.I	Counseling per il ricollocamento professionale (operante esclusivamente in caso di perdita del posto di lavoro, adeguatamente certificata dall'Assicurato e avvenuta da non più di 180 giorni a seguito di interruzione del rapporto di lavoro per volontà del datore di lavoro, o per cessazione dello stesso)	---	---	Massimo 10 incontri per annualità assicurativa



40. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 40.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato devono contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.

La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.

ART. 40.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

ART. 40.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di assicurazione.

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. MULTI57221



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutinitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritta al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici e da altre fonti controllate.